



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, XXX  
COM(2011) 684 / 3

2011/0308 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 1289}

{SEC(2011) 1290}

## RELAZIONE

### 1. OSSERVAZIONI DI ORDINE GENERALE

Le direttive contabili<sup>1</sup> (in prosieguo “le direttive”) regolano i bilanci annuali e i bilanci consolidati delle società di capitali in Europa.

Il presente riesame si propone vari obiettivi fondamentali:

- (1) ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese;
- (2) aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, con particolare riferimento alle categorie di imprese per le quali queste considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti interessate esterne;
- (3) tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie;
- (4) migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie.

Le consultazioni hanno dimostrato che in complesso le parti interessate sono soddisfatte del quadro esistente, che in generale ha funzionato bene nel corso degli anni. Tali parti interessate comprendono, *inter alia*, redattori e utilizzatori dei bilanci nonché autorità pubbliche. Tuttavia esse ritengono che vi sia la possibilità di introdurre delle semplificazioni, segnatamente a beneficio delle imprese più piccole. Durante gli ultimi 30 anni le modifiche delle direttive hanno aggiunto molti requisiti, quali i nuovi obblighi in materia di informativa e le nuove regole di valutazione, comprese varie dettagliate disposizioni sui sistemi di contabilità al valore equo. Si è prestata minore attenzione alla possibilità di semplificare o eliminare gli obblighi esistenti. Sebbene ogni modifica introdotta fosse di per sé giustificata, queste aggiunte hanno mostrato una tendenza a trascurare la comparabilità e l'utilità dei bilanci, hanno aumentato gli obblighi in materia di informativa e il numero delle opzioni a disposizione degli Stati membri, rendendo, in ultima analisi, ancora più complessi gli oneri normativi gravanti su tutte le imprese, in particolare sulle imprese più piccole.

Le parti interessate hanno sottolineato anche l'esigenza di migliorare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, specialmente nel caso delle imprese più grandi che tendono a svolgere operazioni transfrontaliere più estese.

La *raison d'être* delle direttive è stabilire l'obbligo di redazione dei bilanci delle società di capitali e prescrivere i requisiti minimi per migliorare la comparabilità dei bilanci in tutta l'UE. Ciò dovrebbe a sua volta migliorare il funzionamento del mercato unico e, più concretamente, migliorare l'accesso alla finanza, ridurre il costo del capitale e aumentare i

---

<sup>1</sup> Quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE). Settima direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (83/349/CEE).

livelli degli scambi transfrontalieri e le attività transfrontaliere di fusione e acquisizione. In termini generali, la proposta contribuisce a migliorare la competitività dell'Europa creando un ambiente normativo favorevole alla crescita e all'occupazione.

La presente proposta integra la proposta di direttiva del 2009<sup>2</sup> relativa ai bilanci delle microentità, che è tuttora oggetto di negoziazione da parte dei colegislatori dell'UE. Poiché il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sul principio di un regime specifico per le microentità, la presente proposta non prevede per le microimprese proposte nuove rispetto a quelle formulate nella valutazione di impatto che la accompagna. La Commissione europea intende studiare, insieme ai colegislatori dell'UE, il modo migliore per integrare nella presente proposta l'accordo interistituzionale finale relativo alla direttiva del 2009.

La presente proposta appoggia l'approccio adottato dalla Commissione in materia di imprese, già più volte illustrato. La strategia Europa 2020<sup>3</sup> si propone di fare dell'UE un'economia più intelligente, più sostenibile e più inclusiva. L'atto per il mercato unico<sup>4</sup> mira a rendere le cose più facili alle PMI, che rappresentano oltre il 99% delle imprese europee, nonché a garantire loro un accesso più agevole ai finanziamenti. Lo Small Business Act (SBA) riconosce la necessità di tener conto dei bisogni specifici delle PMI come gruppo, ma anche la necessità di definire diversi segmenti all'interno di tale gruppo. Oltre ad appoggiare l'approccio “pensare anzitutto in piccolo”, la proposta è anche parte del programma modulato di semplificazione della Commissione e delle iniziative di riduzione degli oneri amministrativi. Essa risponde pertanto all'impegno della Commissione di rivedere l'*acquis* in modo da garantire la pertinenza, l'efficacia e la proporzionalità della legislazione vigente, nonché di ridurre gli oneri amministrativi semplificando il contesto normativo<sup>5</sup>.

La proposta abroga le vigenti direttive sui principi contabili, sostituendo le direttive e le successive modifiche con un'unica nuova direttiva.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

### **2.1. Consultazione delle parti in causa e delle parti interessate**

I servizi della Commissione hanno intrattenuto un regolare dialogo con le parti in causa durante tutta la durata del riesame. L'obiettivo era conoscere le opinioni di tutte le parti interessate, compresi i redattori, gli utilizzatori, gli organismi che stabiliscono i principi contabili, le autorità pubbliche, etc. Il dialogo si è svolto tramite:

---

<sup>2</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (Testo rilevante ai fini del SEE) {SEC(2009) 206} {SEC(2009) 207} COM/2009/0083 definitivo – COD 2009/0035,

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0083:IT:NOT>

<sup>3</sup> [http://ec.europa.eu/europe2020/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm)

<sup>4</sup> La semplificazione delle direttive sui principi contabili è menzionata al punto 2.11 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'aprile 2011, “L'Atto per il mercato unico, Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita”, disponibile all'indirizzo internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/smact/docs/20110413-communication\\_en.pdf#page=2](http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_en.pdf#page=2)

<sup>5</sup> [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/key\\_docs\\_en.htm#\\_simplification](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_simplification)

- un gruppo di riflessione informale ad hoc sulle PMI composto da 10 esperti di varia esperienza e formazione;
- due consultazioni pubbliche, rispettivamente sul riesame delle direttive e sui principi internazionali di informativa di bilancio per le piccole e medie entità, seguite entrambe da incontri delle parti in causa dedicati all'esame e all'approfondimento dei risultati;
- diverse riunioni mirate con organismi che stabiliscono i principi contabili nazionali, rappresentanti di piccole e medie imprese, banche, investitori e contabili di tutti i paesi dell'UE;
- consultazioni con il gruppo di lavoro sulle PMI dell'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e con il gruppo di lavoro ad hoc sulle PMI del comitato di regolamentazione contabile (ARC, Accounting Regulatory Committee);
- uno studio degli effetti sugli oneri amministrativi derivanti dalle modifiche alle direttive, svolto dal Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES).

I servizi della Commissione hanno intrattenuto un regolare dialogo con le diverse categorie di parti in causa (quali redattori, utilizzatori dei bilanci e pubbliche autorità) anche per quanto riguarda l'informativa paese per paese (*country-by-country reporting*, in prosieguo CBCR). Nel 2010/2011 ha avuto luogo una consultazione pubblica e nel 2010 e nel 2011 si è svolta una serie di consultazioni bilaterali con le parti in causa (specialmente utilizzatori e redattori). Inoltre l'EFRAG ha contribuito alla valutazione dei costi amministrativi associati all'ipotesi di rendere obbligatoria l'informativa paese per paese.

## **2.2. Valutazione dell'impatto**

### *2.2.1. Il bilancio*

La redazione del bilancio è stata individuata come uno degli obblighi di regolamentazione più gravosi per le imprese<sup>6</sup>. Le piccole imprese sono soggette a oneri amministrativi proporzionalmente maggiori di quelli gravanti sulle imprese medie e grandi.

Nel quadro della valutazione dell'impatto sono state analizzate cinque opzioni strategiche generali a partire dallo scenario di base. Al termine della valutazione ha ottenuto la preferenza l'opzione generale di rivedere e modernizzare taluni obblighi selezionati attualmente previsti dalle direttive contabili.

Dopo avere esaminato opzioni più dettagliate, è risultato evidente che l'adozione di un miniregime specifico per le piccole imprese sarebbe la migliore scelta strategica. Questa proposta offre una potenziale riduzione degli oneri amministrativi pari a 1,5 miliardi di euro, che deriva dalla riduzione degli obblighi circa le informazioni da allegare, da un ulteriore allentamento degli obblighi di controllo legale dei conti e dall'esonero dei piccoli gruppi dall'obbligo di redigere bilanci consolidati.

---

<sup>6</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/priority-areas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/priority-areas/index_en.htm)

Una seconda opzione dettagliata prevedeva l'innalzamento delle soglie stabilite per le piccole e medie imprese quali sono definite dalla direttiva, al fine di tenere conto dell'inflazione del periodo 2007-2011. La potenziale riduzione degli oneri associata a questa proposta ammonta a circa 0,2 miliardi di euro.

Il potenziale risparmio stimato ottenibile dalle due opzioni suddette ammonta quindi complessivamente a 1,7 miliardi di euro. In ogni caso le microimprese beneficerebbero del regime semplificato offerto alle piccole imprese<sup>7</sup>. Tuttavia l'impatto delle suddette scelte strategiche sulle microentità non è stato preso in considerazione poiché della questione si occupa specificamente la proposta di una direttiva sulle microentità, attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio.

Queste scelte strategiche ridurrebbero la quantità di informazioni disponibili per gli utilizzatori dei bilanci delle piccole e medie imprese, comprese le informazioni a disposizione del pubblico. La protezione dei creditori risulterebbe però rafforzata in quanto verrebbe resa obbligatoria la divulgazione di due informazioni riguardanti le garanzie, gli impegni e le transazioni con parti correlate. Per le informazioni disponibili nel caso delle imprese medie e grandi dovrebbe verificarsi un modesto effetto positivo, dovuto al miglioramento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci.

Gli istituti statistici potrebbero essere costretti ad adeguare le modalità di raccolta di taluni dati dalle imprese più piccole, ma la massima armonizzazione delle soglie consentirebbe loro di raccogliere nell'intera UE i dati di imprese delle stesse dimensioni, migliorandone in tal modo la comparabilità. D'altro canto l'armonizzazione delle soglie potrebbe avere un effetto negativo sulla raccolta dei dati statistici, specie negli Stati membri con una proporzione elevata di piccole imprese. Può darsi che questi Stati membri, per potere stimare gli indicatori economici nazionali, debbano rivedere le modalità di raccolta dei dati statistici aziendali. La proposta della Commissione di interconnettere i registri centrali, commerciali e delle imprese<sup>8</sup> dovrebbe avere l'effetto di agevolare l'accesso transfrontaliero alle informazioni aziendali. Le autorità fiscali manterranno la facoltà di decidere come conteggiare gli utili ai fini della tassazione e di prescrivere i rispettivi obblighi in materia di informativa.

Per quanto riguarda l'impatto sociale della proposta, la semplificazione degli obblighi di informativa dovrebbe favorire un clima imprenditoriale che incoraggi la creazione di imprese e l'imprenditorialità. Dalla valutazione dell'impatto emerge che l'iniziativa, liberando risorse e rendendole disponibili per le imprese, contribuirebbe, quanto meno marginalmente, alla creazione di posti di lavoro nell'UE. I risparmi delle imprese deriverebbero in parte dalla riduzione degli onorari pagati a società di consulenza contabile o a contabili esterni. Si prevede che questo trasferimento di risorse sia neutrale o abbia soltanto effetti negativi marginali sui livelli complessivi dell'occupazione. Non si prevede alcun effetto ambientale apprezzabile. Non si prevede che l'introduzione di regimi contabili semplificati disincentivi la crescita delle piccole imprese, poiché da questo punto di vista i requisiti contabili sono meno onerosi della legislazione fiscale o sociale. Inoltre l'approccio "pensare anzitutto in piccolo"

---

<sup>7</sup> L'effetto sul risparmio delle microimprese non è stato incluso in questa proposta per evitare un doppio conteggio rispetto alla valutazione degli effetti contenuta nella proposta di direttiva del 2009 relativa alle microentità.

<sup>8</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2011, che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese, COM(2011) 79.

(“think small first”) della presente proposta consente di utilizzare regimi contabili adatti a imprese di dimensioni differenti.

### 2.2.2. Informativa in materia di pagamenti ai governi

La Commissione si è pubblicamente dichiarata a favore dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI, Extractive Industry Transparency Initiative) e ha manifestato la volontà di rendere obbligatoria, per via legislativa, la pubblicazione di determinate informazioni da parte delle imprese estrattive<sup>9</sup>. Un impegno analogo è stato assunto nella dichiarazione conclusiva del vertice del G8 di Deauville del maggio 2011<sup>10</sup>, dove i governi del G8 si sono impegnati ad adottare leggi e regolamenti sulla trasparenza o a promuovere norme volontarie che impongano alle imprese delle industrie petrolifera, del gas naturale e mineraria l'obbligo di divulgare informazioni relative ai pagamenti effettuati ai governi, o le incoraggino a farlo. Inoltre il Parlamento europeo ha presentato una risoluzione<sup>11</sup> che ribadisce il suo sostegno alla CBCR, specialmente da parte delle industrie estrattive.

Attualmente la legislazione dell'UE non impone alle imprese di divulgare paese per paese le informazioni sui loro pagamenti ai governi degli Stati in cui esse operano. Generalmente, dunque, i pagamenti effettuati ai governi nei singoli paesi non vengono resi pubblici, benché tali pagamenti effettuati da imprese attive nelle industrie estrattive (petrolio, gas naturale e miniere) o nell'utilizzo<sup>12</sup> di aree forestali primarie<sup>13</sup> possano rappresentare una quota importante delle entrate di un paese, specialmente dei paesi terzi ricchi di risorse naturali. Per responsabilizzare i governi relativamente all'impiego di tali risorse e promuovere il buon governo, si propone di rendere obbligatoria l'indicazione dei pagamenti effettuati ai governi da un'impresa, singolarmente o in quanto parte di un insieme consolidato. Questa proposta è paragonabile al Dodd-Frank Act<sup>14</sup> statunitense, che è stato adottato nel luglio 2010 e fa obbligo alle imprese delle industrie estrattive (petrolio, gas naturale e miniere) registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di rendere pubblicamente noti i rispettivi pagamenti ai governi<sup>15</sup> specificando i paesi e i progetti per i quali sono stati eseguiti. Le modalità di esecuzione dovrebbero essere adottate dalla SEC entro la fine del 2011.

---

<sup>9</sup> <http://www.liberation.fr/monde/01012339133-lutter-contre-l-opacite-des-industries-extractives>

<sup>10</sup> [http://ec.europa.eu/commission\\_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/deauville-g8-declaration\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/deauville-g8-declaration_en.pdf)

<sup>11</sup> Risoluzione INI/2010/2102

<sup>12</sup> Per utilizzo possono intendersi tanto il disboscamento a taglio raso, l'utilizzo selettivo o il diradamento su territori classificati come aree forestali primarie, quanto altre perturbazioni di tali foreste o aree forestali causate da attività minerarie, dalla ricerca o estrazione di minerali, acqua, petrolio o gas naturale, o da altre attività pregiudizievoli.

<sup>13</sup> Definite nella direttiva 2009/28/CE come “foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo”.

<sup>14</sup> <http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

<sup>15</sup> Imposte, royalties, diritti (compresi i diritti di licenza), diritti di produzione, premi e altri benefici materiali.

La valutazione di impatto<sup>16</sup> ha analizzato cinque opzioni strategiche generali partendo dallo scenario di base (opzione 0), passando poi a esaminare possibili schemi che porterebbero a un accordo globale sull'imposizione dell'obbligo di CBCR alle imprese multinazionali dell'UE e dei paesi terzi (opzione 1), e valutando infine diverse opzioni strategiche che limiterebbero l'obbligo di divulgare le informazioni paese per paese alle imprese dell'UE (opzioni da 2 a 4). Mentre l'opzione strategica 2 prescrive alle imprese attive nelle industrie estrattive e alle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie di pubblicare le informazioni sui pagamenti ai governi paese per paese, l'opzione strategica 3 prescrive di pubblicare tali informazioni non solo per paese ma anche per progetto. Oltre alla presentazione di una relazione sui pagamenti ai governi, l'opzione 4 prescrive alle imprese delle industrie estrattive e alle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie di tenere una contabilità completa paese per paese.

È stata privilegiata l'opzione che prevede di imporre alle imprese multinazionali dell'UE attive nelle industrie estrattive e utilizzatrici di aree forestali primarie l'obbligo di indicare per paese e per progetto i pagamenti ai governi (opzione strategica 3). Nelle industrie estrattive rientrano tutte le imprese le cui attività comportano la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale. L'utilizzo di aree forestali primarie si riferisce a tutte le imprese le cui attività comportano il disboscamento a taglio raso, l'utilizzo selettivo o il diradamento di foreste primarie. L'indicazione dei pagamenti ai governi per paese e, se del caso, per progetto, sarebbe più adatta a soddisfare le richieste delle parti interessate che sollecitano un miglioramento dell'informativa. Nel contempo, i costi di tale opzione sarebbero mantenuti ad un livello accettabile introducendo un'adeguata soglia di rilevanza delle informazioni. Questo approccio consentirebbe di raggiungere un equilibrio fra una maggiore trasparenza e l'esigenza di non gravare le imprese di oneri eccessivi, evitando al contempo di creare un eccessivo svantaggio competitivo per le imprese dell'UE. Ciò non comprometterebbe i futuri sforzi dell'Unione volti a raggiungere un accordo internazionale e a creare, tramite negoziati con i partner internazionali, condizioni omogenee a livello mondiale in materia di CBCR.

La possibilità di un conflitto fra l'obbligo dell'informativa imposto dall'UE e la legislazione di uno Stato destinatario che vieti la pubblicazione delle informazioni di cui trattasi è stata evocata da taluni come la causa di un potenziale problema per le imprese che rientrerebbero nel campo di applicazione della legislazione proposta. Sono state avanzate richieste di prevedere in tali casi l'esonero dall'obbligo di indicare i pagamenti rilevanti effettuati ai governi. Benché la Commissione abbia riscontrato pochissimi esempi di paesi che vietano la pubblicazione di tali informazioni, per le situazioni nelle quali un'impresa che rispetta gli obblighi di informativa si troverebbe in chiara violazione del diritto penale del paese interessato è stata prevista una deroga, rigorosamente definita.

L'agenda dell'UE attribuisce un elevato valore alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico per diversi motivi, fra i quali l'insufficienza dell'energia generata negli Stati membri a coprire la domanda corrente. Taluni sostengono che per gli operatori

---

<sup>16</sup> Il 22 luglio 2011 il comitato per la valutazione dell'impatto ha espresso parere positivo sulla valutazione. I commenti espressi dal comitato sono stati inglobati nella versione finale (indirizzo web). In particolare: la relazione doveva definire più chiaramente il campo d'applicazione e l'obiettivo fondamentale dell'iniziativa. In secondo luogo, doveva fornire uno scenario di base più completo. In terzo luogo, le opzioni avrebbero dovuto essere presentate meglio. In quarto luogo, la valutazione doveva considerare più accuratamente i costi e i benefici delle opzioni strategiche e approfondire l'analisi della proporzionalità delle misure proposte. Infine, la relazione avrebbe dovuto fornire una maggior quantità di informazioni sui punti di vista delle parti interessate.

dell'industria estrattiva dell'Unione potrebbe riuscire più difficile operare in paesi terzi, il che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla sicurezza delle forniture di petrolio e di gas naturale all'Europa. Mentre talune imprese indicano già i pagamenti ai governi paese per paese senza che ciò sia di impedimento alle loro attività, per altre potrebbe non valere la stessa cosa. Un riesame dovrebbe valutare, tra l'altro, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa. È stato obiettato che un simile obbligo in materia di informativa potrebbe determinare uno svantaggio competitivo per l'industria dell'UE. La Commissione è del parere che nella maggior parte dei casi l'indicazione dei pagamenti ai governi per paese e per progetto nei casi in cui i pagamenti siano stati attribuiti ad un progetto specifico (subordinatamente a una soglia di rilevanza delle informazioni) non porterebbe direttamente alla conoscenza di informazioni aziendali riservate, quali i livelli del volume di affari, dei costi e degli utili. Inoltre il rafforzamento dell'EITI ridurrebbe il rischio di perdite di competitività a breve termine, in quanto potrebbe portare a un'applicazione più globale dell'iniziativa suddetta e a migliorare la reputazione delle imprese che vi si conformano.

### **2.3. Incidenza sul bilancio**

La presente proposta non ha alcuna implicazione per il bilancio dell'Unione.

## **3. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **3.1. Semplificazione**

La proposta presenta un regime specifico per le piccole imprese, che ridurrà notevolmente gli oneri amministrativi che attualmente gravano sulle piccole imprese quando esse redigono i bilanci. Le indicazioni da fornire per mezzo degli allegati al bilancio saranno limitate a (i) principi contabili; (ii) le garanzie, gli impegni, le sopravvenienze e gli accordi che non sono rilevati nello stato patrimoniale; (iii) gli eventi successivi alla chiusura del bilancio non rilevati nello stato patrimoniale; (iv) i crediti a lungo termine e i crediti garantiti; e (v) le operazioni con parti correlate. Si noti che rendendo obbligatoria l'indicazione delle informazioni di cui ai punti (iii) e (v) si creeranno nuovi obblighi a carico delle piccole imprese, giacché la maggior parte degli Stati membri ha esonerato le piccole imprese dall'obbligo di indicare le informazioni suddette.

La presente proposta mira altresì ad armonizzare le soglie per consentire a tutte le piccole imprese dell'UE di beneficiare realmente della riduzione degli oneri amministrativi. Attualmente molte imprese che sono considerate piccole in base alle definizioni dell'UE rientrano nella categoria delle imprese medie o grandi poiché le soglie previste dall'UE si abbassano in seguito al recepimento delle direttive da parte degli Stati membri.

Il prospetto seguente presenta un quadro sinottico dei principali effetti di semplificazione della proposta:

<p><b>Piccole imprese</b> ~ 1,1 milioni di imprese ~ 21% delle imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La massima armonizzazione fa sì che le imprese delle stesse dimensioni beneficino di regole omogenee nell'UE.</li> <li>– Gli allegati ai bilanci sono limitati a cinque sole aree prioritarie.</li> <li>– Nessun obbligo di controllo legale dei conti.</li> <li>– I piccoli gruppi sono esonerati dalla redazione di bilanci consolidati.</li> </ul>
--	--

### 3.2. Altre misure

La presente proposta mira a migliorare la comparabilità e la chiarezza dei bilanci preparati dalle medie e grandi imprese e, entro certi limiti, dalle piccole imprese.

A tal fine la proposta si prefigge di ridurre il numero delle opzioni attualmente a disposizione degli Stati membri, poiché tali opzioni noccono alla comparabilità dei bilanci. L'applicazione di principi generali quali “prevalenza della sostanza sulla forma” diverrà obbligatoria, in modo da accrescere la chiarezza dei bilanci.

Per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni vigenti la tabella seguente fornisce un quadro sinottico dei principali effetti delle semplificazioni.

<p><b>Imprese medio /grandi</b> ~ 0,3 milioni di imprese ~ 4% delle imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Introduzione dei principi generali della “rilevanza” e della “prevalenza della sostanza sulla forma”</li> <li>– Riduzione del numero delle opzioni a disposizione degli Stati membri.</li> </ul>
---	---

### 3.3. Gli IFRS per le PMI

È stata considerata l'opzione di rendere obbligatoria l'applicazione dei principi internazionali d'informativa di bilancio per le PMI (*International Financial reporting standards*, IFRS per le PMI) nell'UE. Le parti in causa, segnatamente le autorità pubbliche, erano però divise al riguardo e anche la valutazione dell'impatto era giunta alla conclusione che l'introduzione di questi nuovi principi non sarebbe servita al conseguimento degli obiettivi della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi. Inoltre, considerando che gli IFRS per le PMI sono un regime relativamente nuovo, mancava ancora l'esperienza della sua applicazione a livello mondiale

La presente proposta non si prefigge dunque l'obiettivo dell'adozione obbligatoria degli IFRS per le PMI, e le differenze esistenti fra la proposta della presente direttiva e gli IFRS per le PMI in materia di presentazione del capitale sociale sottoscritto non versato e dei periodi di ammortamento dell'avviamento la cui vita utile attesa non può essere stimata attendibilmente, escludono la possibilità di adottare esplicitamente e integralmente gli IFRS per PMI.

### **3.4. L'indicazione dei pagamenti ai governi**

Per promuovere la responsabilità dei governi e il buon governo, la proposta presenta nuovi obblighi in materia di informativa di bilancio per le imprese delle industrie estrattive e per le imprese utilizzatrici di aree forestali primarie. Si propone che tali imprese indichino i pagamenti erogati ai governi di ciascun paese in cui operano e per ciascun progetto, nei casi in cui il pagamento sia stato attribuito ad un determinato progetto e ove detti pagamenti siano rilevanti per il governo destinatario. Conformemente all'obiettivo generale e allo scopo di limitare gli oneri amministrativi aggiuntivi, il nuovo obbligo proposto è limitato alle grandi imprese e agli enti di interesse pubblico.

### **3.5. Direttiva proposta e abrogazione della legislazione vigente**

La presente proposta assume la forma di una nuova direttiva che abroga le direttive del 1978 e del 1983 e successive modifiche.

### **3.6. Base giuridica**

La proposta è basata sull'articolo 50, paragrafo 1, del trattato, che è la base giuridica per adottare provvedimenti dell'Unione volti a creare un mercato interno nel quadro del diritto societario.

La proposta prevede che le società di capitali preparino i bilanci in base a un insieme di regole studiate per migliorare la comparabilità dei bilanci a livello UE, con l'obiettivo di contribuire a un migliore funzionamento del mercato unico e a un livello più elevato di scambi transfrontalieri. In base al principio della sussidiarietà l'UE interviene soltanto ove possa produrre risultati migliori rispetto all'azione a livello di Stato membro e la sua azione si limita a quanto è necessario e proporzionato per ottenere gli obiettivi strategici perseguiti. Gli obiettivi di questo riesame sono tali da non poter essere conseguiti con un'azione unilaterale a livello di Stati membri.

Per le piccole imprese sarebbe vantaggioso essere assoggettate ad un unico insieme di requisiti a livello UE nel quadro dell'approccio “pensare anzitutto in piccolo”. Le piccole imprese devono essere trattate in maniera uniforme in tutta l'UE, per consentire loro di beneficiare dell'accesso al mercato unico a condizioni omogenee. Gli Stati membri non devono imporre requisiti aggiuntivi non necessari. Il modo migliore per realizzare questo risultato è attraverso una legislazione coordinata a livello dell'UE. Quanto alle imprese medie e grandi, è opportuno garantire una maggiore comparabilità delle informazioni finanziarie all'interno dell'Unione, dato che queste imprese operano spesso in tutta l'Unione e che le loro attività interessano parti in tutto il mercato interno. Ciononostante gli Stati membri devono disporre di un certo margine di manovra quando si tratta di definire, per queste forme di imprese, requisiti supplementari in materia di informativa di bilancio. A questo fine lo strumento giuridico più appropriato è una direttiva, che lascia agli Stati membri un certo margine di manovra. Una direttiva garantisce inoltre che l'azione proposta dall'UE non vada oltre, per contenuto e per forma, quanto è necessario e proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi.

#### 4. COMMENTO AGLI ARTICOLI

I seguenti articoli rimangono invariati nella sostanza rispetto ai corrispondenti articoli della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE e della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, benché la loro numerazione differisca nella maggior parte dei casi da quella originaria. Si tratta dell'articolo 1, paragrafo 1 (compresi gli allegati I e II), dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 8, dell'articolo 3, paragrafi da 6 a 9, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 7 e paragrafo 11, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 30, dell'articolo 32, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 35 eccetto il paragrafo 3, dell'articolo 44, dell'articolo 45, dell'articolo 47 e dell'articolo 51. Una tavola di concordanza è fornita nell'allegato III.

Per concisione e chiarezza, in questa sezione vengono fornite spiegazioni soltanto ove la presente proposta comporti sostanziali modifiche rispetto alle direttive che saranno abrogate.

È stata introdotta una serie di modifiche nel testo per allineare la terminologia della direttiva proposta al linguaggio contabile moderno, senza che ciò abbia alcun effetto sulla sostanza degli articoli rilevanti. Queste modifiche comprendono: la sostituzione del termine “*company*” (società) con il termine “*undertaking*” (impresa), tutti i riferimenti ad “*accounts*” (conti) sono stati sostituiti con “*financial statements*” (bilanci) e tutti i riferimenti a “*annual report*” (relazione annuale) sono stati sostituiti con “*management report*” (relazione sulla gestione).

##### 4.1. Capo 1 – Campo di applicazione, definizioni e categorie di imprese

L'articolo 2 raggruppa una serie di definizioni che precedentemente erano disperse fra le direttive originarie. La definizione degli enti di interesse pubblico è tratta dalla direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Le definizioni di impresa madre, impresa figlia e impresa collegata sono state formulate più chiaramente rispetto alla settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE. Tuttavia i significati sottostanti sono rimasti invariati. Anche le imprese associate (*associated*) sono definite più chiaramente, e stabilire l'esistenza di un'influenza notevole quando un investitore possiede il 20% o più dei diritti di voto è conforme al principio contabile internazionale pertinente, ossia lo IAS 28.

L'articolo 3 crea un fondamento giuridico per le espressioni “piccola impresa”, “media impresa” e “grande impresa” e mantiene la pratica di determinare la dimensione di un'impresa con riferimento all'importo netto del volume di affari, al totale dello stato patrimoniale e al numero dei dipendenti. A seconda dell'obiettivo strategico perseguito, l'Unione europea può utilizzare definizioni che entro certi limiti differiscono da quelle indicate nell'articolo 3<sup>17</sup>. La

---

<sup>17</sup> Ad esempio, la Commissione presenta definizioni delle microimprese e delle piccole e medie imprese concepite per essere applicate soltanto in determinati campi, quali gli aiuti di Stato, l'applicazione dei fondi strutturali o l'attuazione dei programmi dell'Unione europea, segnatamente il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Queste definizioni sono contenute nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) [GU L 124 del 20.5.2003]. In questo contesto si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR; si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di

presente proposta prevede di armonizzare completamente i criteri tesi a definire la dimensione delle imprese, mentre finora gli Stati membri potevano, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, riconoscere o meno le differenti dimensioni delle imprese e, entro certi limiti, stabilire essi stessi i criteri rilevanti per la definizione di tali dimensioni.

I gruppi piccoli e medi sono definiti in termini più chiari rispetto alla settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE. L'importo netto del volume di affari e il totale dello stato patrimoniale, utilizzati come criteri per definire le dimensioni delle imprese, sono stati innalzati in linea con il livello dell'inflazione, giacché erano stati rivisti per l'ultima volta nel 2006.

Le definizioni delle “società di partecipazione finanziaria” e delle “società di investimento” e le esenzioni a favore delle medesime sono state eliminate, poiché i trattamenti contabili settoriali specifici ostacolano l'armonizzazione. Per di più le relative disposizioni sono state scarsamente utilizzate nell'UE.

#### **4.2. Capo 2 -Principali disposizioni e principi**

L'articolo 4, insieme all'articolo 17 (si veda il punto 4.4 in appresso), crea un regime completamente armonizzato per la redazione dei bilanci delle piccole imprese, consistente nella redazione di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di un volume limitato di allegati. Gli Stati membri non dovrebbero imporre l'obbligo di presentare ulteriori informazioni.

Nell'articolo 5 si introduce il principio generale della rilevanza. Tale articolo dispone che la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l'informativa relativi ai bilanci debbano sottostare a criteri di rilevanza. Ciò consentirà, ad esempio, di combinare delle voci del conto profitti e perdite o dello stato patrimoniale o di omettere l'indicazione di informazioni irrilevanti negli allegati. Analogamente, non sarà necessario iscrivere ratei, anticipi e accantonamenti irrilevanti. La responsabilità di stabilire la rilevanza spetterà principalmente all'impresa, a prescindere dal fatto che essa sia o meno soggetta all'obbligo di revisione contabile.

Nell'articolo 5 si introduce anche, come regola generale, l'obbligo di presentare nei bilanci la sostanza economica di un'operazione e non soltanto la sua forma giuridica, al fine di stabilire principi generali comuni e, quindi, di promuovere l'armonizzazione nell'UE. In precedenza le direttive consentivano sì di applicare tale metodo di presentazione, ma gli Stati membri non erano obbligati ad integrarne il principio nei sistemi giuridici nazionali.

Nell'articolo 6 viene conservata la facoltà degli Stati membri di consentire la contabilizzazione delle immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione del valore, in alternativa al metodo del costo storico, mentre, per garantire una maggiore armonizzazione delle basi di valutazione, è stata eliminata la facoltà degli Stati membri di consentire la contabilizzazione con i metodi basati sul costo di sostituzione e sull'inflazione.

---

EUR e si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2milioni di EUR. Si veda anche [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm)

### **4.3. Capo 3 - Stato patrimoniale e conto profitti e perdite**

Le disposizioni generali dell'articolo 8 sono state modificate per chiarire inequivocabilmente che gli Stati membri possono imporre o permettere di contabilizzare un'impresa associata nei bilanci annuali con il metodo del patrimonio netto.

La direttiva proposta prevede un solo schema per la redazione dello stato patrimoniale (si veda l'articolo 9), laddove in precedenza gli Stati membri potevano sceglierne uno fra due differenti. Ciò assicurerà una migliore comparabilità dei bilanci redatti in differenti giurisdizioni dell'UE. Inoltre le spese di formazione come categoria dell'attivo sono eliminate, poiché la loro rilevazione dipendeva dal modo in cui venivano definite dal diritto degli Stati membri. Si rende pertanto necessaria la conseguente modifica dei criteri per la distribuibilità degli utili di cui all'articolo 11.

L'articolo 11 stabilisce altresì che l'importo rilevato sulla base di una disposizione deve corrispondere alla migliore stima dell'impresa relativa alla passività o alla spesa futura; detto articolo esclude anche l'utilizzazione del metodo "ultimo entrato — primo uscito" (LIFO) per valutare scorte ed elementi fungibili. Queste modifiche miglioreranno la comparabilità dei bilanci.

Gli articoli da 12 a 15 forniscono due soli schemi del conto profitti e perdite - definiti, rispettivamente, "in base alla natura" e "in base alla funzione". In precedenza era consentita l'utilizzazione di quattro schemi. In questo caso l'obiettivo è aumentare la comparabilità, mantenendo nel contempo una presentazione che risulti familiare agli utilizzatori dei bilanci. Viene eliminata la preesistente distinzione fra elementi ordinari e straordinari del conto profitti e perdite, onde contrastare l'intrinseca propensione a presentare gli elementi di costo "elevati" o "insoliti" come straordinari, distorcendo il valore nominale degli utili al netto delle imposte. Vi era per converso la propensione intrinseca a presentare elementi di reddito "elevati" o "insoliti" come ordinari, allo scopo di gonfiare il valore nominale dell'utile. Per garantire una presentazione neutrale di tali elementi di reddito e di costo viene introdotto un nuovo obbligo di rilevarli separatamente nel conto profitti e perdite, con una nota esplicativa. Tutti gli elementi suddetti saranno dunque rilevati per determinare l'utile al netto delle imposte.

L'articolo 16 modifica il regime dei bilanci in forma abbreviata, riflettendo la riduzione del numero di schemi disponibili.

### **4.4. Capo 4 - Allegati al bilancio**

Le direttive precedenti offrivano agli Stati membri numerose opzioni relative alle informazioni da fornire negli allegati. Questo orientamento è stato sostituito da un approccio armonizzato, in virtù del quale le imprese dell'UE appartenenti alla stessa categoria di dimensioni saranno soggette a regimi di informativa di bilancio uguali o comparabili.

Questo capo introduce un approccio "dal basso verso l'alto" alla divulgazione di informazioni per mezzo di allegati ai bilanci. L'articolo 17 prescrive le informazioni che tutte le imprese dovranno divulgare per mezzo di allegati. La quantità di informazioni che le piccole imprese saranno tenute a fornire sarà più limitata rispetto alle direttive precedenti e, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 (si veda il punto 4.2 precedente), si propone che gli Stati membri non impongano a queste categorie di imprese l'obbligo di pubblicare ulteriori

informazioni, dato che numerose parti consultate convengono che le informazioni di cui alla presente proposta siano quelle essenziali per le piccole imprese.

Le imprese di medie dimensioni indicheranno le informazioni di cui agli articoli 17 e 18, mentre le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico indicheranno quelle di cui agli articoli 17, 18 e 19.

L'articolo 17 introduce l'obbligo per tutte le imprese di indicare gli eventi successivi alla chiusura del bilancio nell'allegato al bilancio. In precedenza questa informazione essenziale veniva indicata soltanto nella relazione sulla gestione e gli Stati membri avevano la facoltà di esonerare dall'obbligo di divulgarla. Per garantire un maggiore livello di trasparenza, anche l'indicazione delle operazioni con parti correlate viene resa obbligatoria per le imprese di tutte le dimensioni, comprese quelle tra filiazioni controllate al 100%, nei rispettivi bilanci annuali – in precedenza gli Stati membri potevano esonerare da tale obbligo, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese.

#### **4.5. Capo 5 – Relazione sulla gestione**

Rispetto alle disposizioni che regolano il contenuto di questa relazione non vi sono modifiche sostanziali rispetto a quelle attualmente previste dalla quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE e dalla settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE.

#### **4.6. Capo 6 – Bilancio consolidato**

Questo capo ingloba le disposizioni della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE sui bilanci consolidati, creando in tal modo un'unica direttiva sulla forma e sul contenuto dei bilanci annuali e dei bilanci consolidati.

Per semplificare il testo ed evitare ripetizioni, ampie parti del testo della direttiva 83/349/CEE sono state eliminate e sostituite sulla base del principio che nel redigere i bilanci consolidati si devono seguire i metodi contabili impiegati per i bilanci annuali, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci annuali.

Rispetto alle disposizioni vigenti della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE e della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, le modifiche di sostanza sono quelle riportate qui di seguito.

Per creare un insieme di criteri di consolidamento armonizzati, l'articolo 23 prescrive il consolidamento nelle situazioni in cui un'impresa esercita un'influenza o un controllo dominanti su un'altra impresa o in cui le imprese sono sottoposte a direzione unitaria. In precedenza, in tali circostanze gli Stati membri potevano scegliere se prescrivere o meno il consolidamento dei bilanci.

L'articolo 24 esonera i piccoli gruppi dall'obbligo di redigere bilanci consolidati, mentre in precedenza la concessione dell'esonero a tali imprese era una possibilità accordata agli Stati membri. Questa disposizione armonizza il regime delle esenzioni nell'UE e riduce gli oneri amministrativi, conformemente all'approccio adottato per i bilanci annuali delle piccole imprese.

Le opzioni accordate agli Stati membri per permettere la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali a valori di libro (*merger accounting*) e per consentire l'immediata detrazione

dell'avviamento dalle riserve (rispettivamente articoli 20 e 30 della direttiva 83/349/CEE) sono state eliminate in quanto venivano scarsamente utilizzate e in quanto la loro eliminazione dà luogo a un insieme più armonizzato di principi di consolidamento. L'articolo 25 crea inoltre un regime basato sui principi per la rilevazione dell'avviamento negativo nel conto profitti e perdite consolidato.

#### **4.7. Capo 7 - Pubblicità**

Non vi sono modifiche sostanziali alle disposizioni sulla pubblicità rispetto a quelle previste attualmente dalla quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE e dalla settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE.

#### **4.8. Capo 8 – Controllo**

Gli obblighi generali previsti dall'articolo 34 sono stati modificati per riflettere l'approccio “pensare anzitutto in piccolo” che impronta la presente proposta. Come risultato, nel quadro del diritto societario le piccole imprese saranno totalmente esonerate dall'obbligo di revisione contabile. Questo articolo specifica altresì che gli enti di interesse pubblico saranno soggette all'obbligo di controllo legale dei conti, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Un'aggiunta all'articolo 35, paragrafo 3, fornisce un chiarimento sulle modalità di applicazione degli obblighi di revisione contabile ai gruppi di imprese.

#### **4.9. Capo 9 – Relazione sui pagamenti effettuati ai governi**

Vengono introdotti nuovi obblighi in materia di informativa di bilancio per le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive e nell'utilizzo di aree forestali primarie. Per ciascun paese in cui operano, essi devono pubblicare annualmente le informazioni sui pagamenti effettuati ai governi nel corso dell'esercizio, se di importo rilevante per i governi destinatari e, ove i pagamenti siano stati attribuiti a determinati progetti, devono specificare il progetto a cui ciascuno di essi si riferisce. Se del caso, saranno redatte delle relazioni a livello consolidato; in tal caso sono esonerate dall'obbligo di presentare la relazione le imprese figlie e l'impresa madre che redige la relazione consolidata. La relazione è fatta oggetto della pubblicità prevista dalle disposizioni di cui al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

#### **4.10. Capo 10 - Disposizioni finali**

Il comitato di contatto istituito dalla quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE è divenuto obsoleto e non viene più previsto nella presente proposta.

Per tenere conto degli sviluppi economici e dell'inflazione, l'articolo 42 attribuisce alla Commissione il potere di rivedere periodicamente le soglie da applicare alla determinazione delle dimensioni delle imprese di cui all'articolo 3. Tale revisione è necessaria per preservare il valore reale delle soglie nel tempo.

La Commissione dovrebbe altresì avere la facoltà di aggiornare i tipi di enti indicati negli allegati I e II, per garantire che essi corrispondano a eventuali variazioni che si verificano negli Stati membri.

È necessario precisare e sviluppare il concetto di rilevanza dei pagamenti al fine di garantire un livello di pubblicità pertinente e adeguato per i pagamenti effettuati ai governi dalle

industrie estrattive e dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie. Il ricorso agli atti delegati è opportuno per garantire che le regole adottate siano efficaci e tecnicamente valide, consentendo alla Commissione di appoggiarsi su tutte le conoscenze a disposizione.

L'esatto campo di applicazione e le modalità di tali poteri delegati sono attentamente definiti all'articolo 42.

Infine, l'articolo 46 è stato introdotto per precisare che, come regola generale, gli enti di interesse pubblico non avranno in linea di massima diritto alle esenzioni previste dalla presente direttiva.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare

l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione “Legiferare con intelligenza nell'Unione europea”<sup>18</sup> mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)”<sup>19</sup>, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011<sup>20</sup>, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'Unione e mira perciò a migliorare l'approccio allo spirito imprenditoriale, ad ancorare irreversibilmente il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio.

---

<sup>18</sup> COM(2010)543.

<sup>19</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “Pensare anzitutto in piccolo – Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)” {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}.

<sup>20</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa, COM(2011) 78 definitivo.

Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011<sup>21</sup> ha accolto con favore l'intento della Commissione di presentare l'atto per il mercato unico mettendo in rilievo le misure che, creando crescita e occupazione, portano risultati tangibili ai cittadini e alle imprese. L'atto per il mercato unico,<sup>22</sup> adottato ad aprile 2011, propone di semplificare le direttive contabili per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020<sup>23</sup>, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l'internazionalizzazione. Il Consiglio europeo di cui sopra ha esortato a ridurre gli oneri normativi complessivi, in particolare quelli gravanti sulle PMI, ai livelli europeo e nazionale, e propone delle misure per accrescere la produttività, quali l'eliminazione di talune formalità burocratiche e il miglioramento del quadro normativo per le PMI. La presente proposta tiene conto del programma della Commissione europea inteso a legiferare meglio, in particolare della comunicazione dell'ottobre 2010 dal titolo "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"<sup>24</sup>.

- (2) Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non legislativa sui requisiti contabili relativi alle piccole e medie imprese, e segnatamente alle microentità<sup>25</sup>, la quale afferma che le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono spesso molto gravose per le piccole e medie imprese, e in particolare per le microentità, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi per una revisione di dette direttive.
- (3) Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci annuali e delle relazioni sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare a certe società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per detti tipi di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale.
- (4) Esiste un numero considerevole di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata; tali società devono essere dunque assoggettate alle misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.
- (5) È inoltre necessario che nell'Unione si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'ampiezza delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di imprese concorrenti.

---

<sup>21</sup> Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 – Conclusioni, n. EUCO 10/1/11, Bruxelles, 25.3.2011.

<sup>22</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'Atto per il mercato unico, Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, "Insieme per una nuova crescita", COM(2011) 206.

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione - EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – COM(2010) 2020.

<sup>24</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea", COM(2011) 543 def. Cfr. anche [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_it.htm)

<sup>25</sup> GU 2010/C 45 E/10.

- (6) I bilanci annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. A tal fine è necessario prevedere uno schema vincolante per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato al bilancio e della relazione sulla gestione. Secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”, i requisiti obbligatori per le piccole imprese dovrebbero essere pienamente armonizzati nella legislazione. Per evitare che su questi enti gravino oneri eccessivi, gli Stati membri non dovrebbero poter chiedere la presentazione di ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono, tuttavia, imporre ulteriori requisiti sulle imprese medie e grandi.
- (7) Le imprese piccole, medie e grandi devono essere definite e distinte a seconda dell'attivo totale, del volume di affari e del numero medio di dipendenti, dato che di regola tali elementi costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa.
- (8) Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i principi di rilevazione e valutazione devono comprendere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Non deve essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi, e le componenti attive e passive debbono essere valutate separatamente. La presentazione degli elementi dei bilanci dovrebbe fare riferimento alla realtà economica o alla sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Il principio di rilevanza deve regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l'indicazione di informazioni nei bilanci.
- (9) Gli elementi rilevati nei bilanci annuali devono essere misurati in base al criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni fornite dai bilanci. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o prescrivere alle imprese di rivalutare le immobilizzazioni, al fine di rendere possibile l'indicazione di informazioni più rilevanti agli utilizzatori dei bilanci.
- (10) Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un sistema di contabilità al valore equo per certi strumenti finanziari. I sistemi di contabilità al valore equo, oltre a migliorare la comparabilità, forniscono informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisizione o sul costo di produzione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a consentire o prescrivere a tutte le imprese o a talune categorie di imprese di applicare un sistema di contabilità al valore equo tanto ai bilanci annuali quanto ai bilanci consolidati, o ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilità al valore equo per le attività diverse dagli strumenti finanziari.
- (11) È necessario applicare uno schema unico di bilancio per consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare le posizioni finanziarie delle imprese nell'Unione. Tuttavia gli Stati membri debbono poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare detto schema e presentare un bilancio che distingua tra voci di carattere corrente o non corrente. Si deve permettere di applicare uno schema del conto profitti e perdite che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri devono prescrivere l'applicazione di uno o di

entrambi gli schemi di cui sopra. Gli Stati membri devono avere altresì la facoltà di consentire alle imprese di presentare un prospetto dell'andamento economico, invece di un conto profitti e perdite, redatto conformemente a uno degli schemi consentiti. Si dovrebbero rendere disponibili per le piccole e le medie imprese delle versioni semplificate degli schemi prescritti.

- (12) Per motivi di comparabilità, si deve prevedere l'applicazione di un quadro comune per la rilevazione, la valutazione e la presentazione di vari elementi, fra cui rettifiche di valore, avviamento, accantonamenti, scorte di beni e attività fungibili e i proventi e gli oneri di dimensioni o incidenza eccezionali.
- (13) Le informazioni presentate nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite devono essere integrate da indicazioni fornite nell'allegato al bilancio. Solitamente gli utilizzatori dei bilanci hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari provenienti dalle piccole imprese; inoltre può essere costoso per queste ultime raccogliere le informazioni supplementari che è necessario indicare. È pertanto giustificato prevedere un regime di informativa limitato per le piccole imprese. Ove però una piccola impresa ritenga utile fornire indicazioni aggiuntive del tipo di quelle richieste alle medie e grandi imprese, deve poterlo fare.
- (14) Gli utilizzatori dei bilanci redatti dalle imprese medie e grandi di solito hanno esigenze più sofisticate. Pertanto in certi campi si dovrebbero fornire ulteriori indicazioni. L'esonero dall'obbligo di fornire talune delle informazioni suddette dovrebbe essere giustificato, ove esse potessero recare pregiudizio a certe persone o all'impresa.
- (15) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. La relazione sulla gestione deve presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari degli affari dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della posizione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esonerare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione.
- (16) Gli Stati membri devono avere la possibilità di esonerare le piccole imprese dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, purché esse includano nell'allegato al bilancio i dati concernenti l'acquisizione di azioni proprie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della seconda direttiva del Consiglio 77/91/CEE, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle imprese di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione

delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale delle stesse<sup>26</sup>.

- (17) Dato che gli enti di interesse pubblico possono svolgere un ruolo preminente nelle economie in cui operano, le disposizioni della presente direttiva relative alla dichiarazione sul governo societario dovrebbero applicarsi anche a tutti i suddetti enti.
- (18) Numerose imprese fanno parte di insiemi di imprese. Per poter fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali insiemi di imprese devono essere redatti bilanci consolidati. Si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di bilanci consolidati per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza delle informazioni che le imprese devono pubblicare nell'Unione.
- (19) In linea di principio i bilanci consolidati dovrebbero presentare le attività di un'impresa madre e delle sue imprese figlie come se si trattasse di un'unica entità economica (un gruppo); le imprese controllate dalla casa madre debbono essere considerate imprese figlie. Il controllo dovrebbe essere fondato sul possesso di una maggioranza dei diritti di voto ma può essere fondato anche su accordi con azionisti o soci. In certe circostanze il controllo può venire esercitato da un'impresa madre che detiene una partecipazione di minoranza nell'impresa figlia. Occorre permettere agli Stati membri di imporre l'obbligo di includere nei bilanci consolidati le imprese che non sono soggette a un rapporto di controllo, che sono sottoposte a una direzione unica o dipendono da un organo comune di amministrazione, direzione o vigilanza.
- (20) Un'impresa figlia, qualora sia al tempo stesso un'impresa madre, deve redigere il bilancio consolidato. Nondimeno, in determinate circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a dispensare tale impresa madre dalla redazione del bilancio consolidato, sempreché i suoi soci e i terzi siano sufficientemente tutelati.
- (21) I piccoli gruppi dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di redigere bilanci consolidati poiché gli utilizzatori dei bilanci delle piccole imprese non hanno bisogno di informazioni sofisticate e inoltre può essere costoso redigere un bilancio consolidato in aggiunta ai bilanci annuali delle imprese madre e figlie. Per la stessa ragione, ossia per l'elevato rapporto costi/benefici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esentare i gruppi di medie dimensioni dall'obbligo di redigere bilanci consolidati.
- (22) Il consolidamento deve comportare la ripresa integrale delle voci dell'attivo e del passivo e dei proventi e degli oneri di tali imprese, con indicazione a parte delle partecipazioni di minoranza nello stato patrimoniale consolidato alla voce patrimonio netto e con indicazione a parte delle partecipazioni di minoranza ai profitti o perdite del gruppo nel conto profitti e perdite consolidato. Occorre tuttavia effettuare le rettifiche necessarie per eliminare gli effetti dei rapporti finanziari tra le imprese consolidate. In particolare, sono eliminati dal bilancio consolidato: i debiti ed i crediti tra imprese incluse nel consolidamento; i proventi e gli oneri relativi alle operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento; i profitti e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra imprese incluse nel consolidamento, ove siano compresi nel valore contabile dell'attivo.

---

<sup>26</sup> GUL 26 del 31.1.1977, pag. 1.

- (23) I principi relativi alla rilevazione e alla valutazione applicabili nella redazione dei bilanci annuali dovrebbero applicarsi anche alla redazione dei bilanci consolidati.
- (24) Le imprese associate devono essere conglobate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale.
- (25) Il bilancio consolidato dovrebbe contenere nell'allegato tutte le indicazioni per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per le imprese affiliate, le imprese associate, le imprese gestite in comune e le partecipazioni si devono indicare anche i nomi, le sedi e le quote di partecipazione del gruppo al capitale delle imprese.
- (26) I bilanci annuali di tutte le imprese cui si applica la presente direttiva devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 2009/101/CE. È però opportuno prevedere la possibilità di accordare certe deroghe anche in questo campo alle piccole e medie imprese.
- (27) Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese.
- (28) I membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza di un'impresa devono quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti dell'impresa per quanto riguarda la redazione e la pubblicità dei bilanci e delle relazioni sulla gestione annuali. La stessa responsabilità deve spettare ai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese che redigono bilanci consolidati. Tali organi operano nell'ambito delle competenze loro conferite in virtù del diritto nazionale. Ciò non dovrebbe però impedire agli Stati membri di andare oltre, prevedendo una responsabilità diretta nei confronti degli azionisti, o persino di altre parti interessate.
- (29) La responsabilità della redazione e della pubblicità dei bilanci annuali e dei bilanci consolidati nonché delle relazioni sulla gestione e delle relazioni consolidate sulla gestione si basa sul diritto nazionale. I membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di determinare la portata di tale responsabilità.
- (30) Al fine di promuovere in tutta l'Unione europea processi credibili di informativa di bilancio, i membri dell'organo societario preposto all'elaborazione dell'informativa di bilancio dell'impresa dovrebbero essere tenuti a garantire che le informazioni finanziarie incluse nei bilanci annuali e nelle relazioni annuali sulla gestione di un'impresa forniscano un quadro veritiero.
- (31) I bilanci annuali e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio deve indicare chiaramente se, a parere del revisore legale, i bilanci annuali o i bilanci consolidati diano o meno un

quadro fedele secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato, non costituisce una restrizione della portata di tale giudizio, ma chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci annuali delle piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per questa categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e non hanno quindi un forte bisogno di assicurazioni sul bilancio destinate a terzi.

- (32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie<sup>27</sup> devono indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale)<sup>28</sup> e al regolamento sul legname<sup>29</sup>, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale.
- (33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI<sup>30</sup> e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come l'unità di informativa più elementare alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni sulla gestione interna – ad esempio una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, la rilevanza dei pagamenti da indicare deve essere valutata in relazione al governo destinatario. Si possono immaginare vari criteri per definire la rilevanza, quali l'importo assoluto di un pagamento, o una soglia percentuale (ad esempio, il pagamento superiore a una data percentuale del PIL di un paese) e questi criteri possono venire definiti per mezzo di un atto delegato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio

---

<sup>27</sup> Definite nella direttiva 2009/28/CE come “foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo”.

<sup>28</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:IT:PDF>

<sup>29</sup> Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

<sup>30</sup> EITI(2005), Extractive Industries Transparency Initiative, Source book, disponibile al seguente sito: <http://eiti.org/document/sourcebook>

le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie.

- (34) In linea con le conclusioni del vertice del G8 svoltosi a Deauville nel maggio 2011 e per promuovere condizioni di concorrenza omogenee a livello internazionale, è opportuno che la Commissione continui a incoraggiare tutti i partner internazionali a introdurre requisiti analoghi. In questo contesto è essenziale proseguire il lavoro relativo al principio contabile internazionale pertinente.
- (35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati in materia di aggiornamento degli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso agli atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Per garantire la pertinenza e l'adeguatezza dell'informativa in materia di pagamenti ai governi da parte delle industrie estrattive e delle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, è conferito alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato, atti delegati in materia di specificazione del concetto di rilevanza dei pagamenti.
- (36) In sede di redazione e stesura degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (37) Poiché gli scopi della presente direttiva - vale a dire facilitare gli investimenti transfrontalieri e accrescere in tutta l'Unione la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci e nell'informativa di bilancio fornendo informazioni specifiche più ampie e coerenti - non possono essere adeguatamente perseguiti dagli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (38) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATEGORIE DI IMPRESE

#### *Articolo 1*

##### **Campo di applicazione**

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano:
  - (a) alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di imprese di cui all'allegato I;
  - (b) alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di imprese di cui all'allegato II quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano imprese dei tipi indicati nell'allegato I, oppure imprese non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE;
  - (c) ai tipi di imprese di cui all'allegato II quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano
    - (i) imprese dei tipi elencati nell'allegato I oppure imprese non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE, oppure
    - (ii) imprese dei tipi elencati nell'allegato II quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano imprese delle forme indicate nell'allegato I, oppure imprese non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nell'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE.
2. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati e a norma dell'articolo 42, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II di cui al paragrafo 1.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “enti di interesse pubblico”: gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro quali definiti all'articolo 2, punto 13) della direttiva 2006/43/CE<sup>31</sup>;
- (2) “partecipazioni”: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare l'attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20%;
- (3) “parte correlata”: definizione corrispondente a quella del principio contabile internazionale 24 adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008;
- (4) “immobilizzazioni”: le voci patrimoniali destinate a servire durevolmente all'attività dell'impresa;
- (5) “importo netto del volume d'affari”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- (6) “prezzo di acquisizione”: somma del prezzo da pagare e delle eventuali spese accessorie;
- (7) “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Una congrua parte degli altri costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;
- (8) “rettifiche di valore”: tutte le rettifiche effettuate per tenere conto della svalutazione, definitiva o no, delle voci dell'attivo rilevata alla data di chiusura del bilancio;
- (9) “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie;
- (10) “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre;
- (11) “gruppo”: l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie incluse nel consolidamento;
- (12) “imprese collegate”: due o più imprese connesse fra loro nell'ambito di un gruppo;
- (13) “impresa associata”: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che

---

<sup>31</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale impresa.

### *Articolo 3*

#### **Categorie di imprese e di gruppi**

1. Sono piccole imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
  - (a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
  - (b) importo netto del volume d'affari: 10 000 000 EUR;
  - (c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.
  
2. Sono medie imprese quelle che non rientrano nella categoria delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
  - (a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
  - (b) importo netto del volume d'affari: 40 000 000 EUR;
  - (c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
  
3. Sono grandi imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
  - (a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
  - (b) importo netto del volume d'affari: 40 000 000 EUR;
  - (c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
  
4. I piccoli gruppi sono composti da un'impresa madre e imprese figlie che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
  - (a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
  - (b) importo netto del volume d'affari: 10 000 000 EUR;
  - (c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.
  
5. I gruppi di dimensioni medie sono composti da un'impresa madre e imprese figlie che non costituiscono piccoli gruppi e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
  - (a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

- (b) importo netto del volume d'affari: 40 000 000 EUR;
  - (c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
6. Per il calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, primo comma, né all'eliminazione di cui all'articolo 25, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e all'importo netto del volume d'affari sono maggiorati del 20%.
  7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.
  8. Se un'impresa alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 5, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi.
  9. Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si compone, secondo lo schema previsto all'articolo 9, delle voci da A a D dell'attivo.
  10. Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, la Commissione esamina periodicamente e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 42, le definizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## **CAPO 2**

### **DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

#### *Articolo 4*

##### **Disposizioni generali**

1. Il bilancio annuale forma un tutto inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato al bilancio.  
  
Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci annuali altre informazioni oltre ai documenti di cui al primo comma.
2. I bilanci annuali sono elaborati con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.
3. I bilanci annuali danno un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. Quando l'applicazione delle

disposizioni della presente direttiva non è sufficiente per fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa, si devono fornire informazioni complementari.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. Tale deroga è menzionata nell'allegato al bilancio e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico.
5. Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di divulgare nei bilanci annuali informazioni complementari a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva.

#### *Articolo 5*

#### **Principi generali di informativa di bilancio**

1. Le voci esposte nei bilanci annuali sono rilevate e misurate conformemente ai seguenti principi generali:
  - (a) si presume che l'impresa continui le proprie attività;
  - (b) i principi contabili e le basi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
  - (c) nella rilevazione e nella valutazione occorre osservare il principio della prudenza, e in particolare:
    - (i) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,
    - (ii) sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione;
    - (iii) sono rilevati tutti i deprezzamenti, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;
  - (d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite sono conteggiati secondo il principio della contabilità di competenza;
  - (e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;
  - (f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;
  - (g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi;

- (h) la presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale tiene conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati;
  - (i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;
  - (j) la rilevazione, la valutazione, la presentazione e la divulgazione nei bilanci annuali tengono conto della rilevanza delle voci pertinenti.
2. Oltre agli importi registrati a norma del paragrafo 1, lettera c), punto (ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.
3. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questi principi generali, allo scopo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del conto profitti e perdite dell'impresa. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul conto profitti e perdite.

#### *Articolo 6*

#### **Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati**

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o imporre, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede detta valutazione, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione eseguita con i metodi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto alla voce riserva di rivalutazione sotto "patrimonio netto".

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento.

La riserva di rivalutazione viene ridotta se gli importi ad essa assegnati non sono più necessari per l'applicazione del metodo contabile basato sulla rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto profitti e perdite provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto profitti e perdite o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che essa non corrisponda ad una plusvalenza realizzata.

Fatti salvi i casi previsti dal presente paragrafo, secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta.

3. Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 8 e 12, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli articoli 13 e 14, e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi.

## *Articolo 7*

### **Valutazione alternativa basata sul valore equo**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:
  - (a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo (*fair value*) degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati;
  - (b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche i contratti collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere al regolamento del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nei casi in cui:
  - (a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa con riferimento alle merci;
  - (b) siano stati concepiti sin dall'inizio come contratti relativi a merci;
  - (c) si prevede che vengano regolati mediante consegna della merce.
3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:
  - (a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o
  - (b) strumenti finanziari derivati.
4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:
  - (a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;

- (b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione;
  - (c) alle partecipazioni in imprese controllate, collegate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.
5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.
6. In deroga alle disposizioni del presente articolo, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono consentire o prescrivere la rilevazione, la valutazione e la pubblicazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
7. Il valore equo a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:
- (a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attendibile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  - (b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b), sono valutati secondo i principi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto profitti e perdite. Tuttavia, tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva da *fair value*, qualora:
- (a) lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto profitti e perdite la totalità o parte della variazione del valore; o
  - (b) la modifica del valore si riferisca a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario

derivato, sia imputata direttamente alla riserva da *fair value*. La riserva da *fair value* è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b).

9. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore equo, una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite.

### **CAPO 3**

## **STATO PATRIMONIALE E CONTO PROFITTI E PERDITE**

### *Articolo 8*

#### **Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale ed al conto profitti e perdite**

1. La struttura dello stato patrimoniale e quella del conto profitti e perdite non possono essere modificate da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire un quadro fedele della posizione patrimoniale, di quella finanziaria e del conto profitti e perdite dell'impresa. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere menzionate nell'allegato al bilancio e debitamente motivate.
2. Nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 13 e 14. È ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci, purché rispetti la struttura degli schemi. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o aggiunta di nuove voci.
3. La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da numeri arabi sono adattate quando la natura specifica dell'impresa lo esiga. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.
4. Ogni voce dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite contiene l'indicazione del numero relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento dei numeri sono segnalati nell'allegato e debitamente commentati.
5. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la modifica degli schemi dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite al fine di mettere in evidenza la destinazione dei profitti o delle perdite.

6. Per le imprese associate:
- (a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che l'impresa associata sia contabilizzata nel bilancio annuale utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto all'articolo 27, paragrafi da 2 a 8, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci annuali rispetto ai bilanci consolidati;
  - (b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile all'impresa associata figuri nel conto profitti e perdite solo se corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili;
  - (c) ove la frazione dell'utile o della perdita attribuibile all'impresa associata, rilevata nel conto profitti e perdite, superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza viene iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

## *Articolo 9*

### **Struttura dello stato patrimoniale**

Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri prescrivono lo schema seguente:

#### **Attivo**

##### **A. Capitale sottoscritto non versato**

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel "patrimonio netto", nel qual caso, la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto C II 5 dell'attivo)

##### **B. Immobilizzazioni**

###### *I. Immobilizzazioni immateriali*

1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati:
  - (a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto B I 3, o
  - (b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione all'attivo.
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.
4. Acconti versati.

## *II. Immobilizzazioni materiali*

1. Terreni e fabbricati.
2. Impianti tecnici e macchinari.
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

## *III. Immobilizzazioni finanziarie*

1. Partecipazioni nelle imprese collegate.
2. Crediti verso imprese collegate.
3. Partecipazioni.
4. Crediti verso imprese con le quali la l'impresa ha un legame di partecipazione.
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.
6. Altri prestiti.
7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

## **C. Attivo circolante**

### *I. Scorte*

1. Materie prime e sussidiarie.
2. Prodotti in corso di lavorazione.
3. Prodotti finiti e merci.
4. Acconti versati.

### *II. Crediti*

(per ciascuna delle voci sottoindicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.
2. Crediti verso imprese collegate.
3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame di partecipazione.
4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A dell'attivo).
6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D dell'attivo).

### *III. Valori mobiliari*

1. Partecipazioni nelle imprese collegate.
2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.
3. Altri titoli.

### *IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa*

#### **D. Ratei e risconti**

(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto C II 6 dell'attivo)

## **Patrimonio netto e passività**

### **A. Patrimonio netto:**

#### *I. Capitale sottoscritto*

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente)

#### *II. Sovrapprezzi*

#### *III. Riserva di rivalutazione*

#### *IV. Riserve*

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE.
3. Riserve statutarie.
4. Altre riserve, compresa la riserva da *fair value*.

#### *V. Utili/perdite portati/e a nuovo*

## *VI. Utili/perdite di esercizio*

### **B. Accantonamenti**

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.
2. Fondi per imposte.
3. Altri accantonamenti.

### **C. Debiti**

(per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.
2. Debiti verso enti creditizi.
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte.
4. Debiti per acquisti e servizi.
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
6. Debiti verso imprese collegate.
7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame di partecipazione.
8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D "Ratei e risconti").

### **D. Ratei e risconti**

(a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto C 9 "Debiti").

## *Articolo 10*

### **Presentazione alternativa dello stato patrimoniale**

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di imprese, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui all'articolo 9, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere circolante o non circolante, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dall'articolo 9.

**Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale**

1. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nell'allegato viene annotata la sua appartenenza anche ad altre voci.
2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese collegate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.
3. Determinante per l'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante è la loro destinazione.
4. Nella voce "Terreni e fabbricati" si devono indicare i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.
5. Il prezzo di acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione, subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - (a) le immobilizzazioni finanziarie possono essere oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;
  - (b) indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura;
  - (c) le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) devono essere iscritte nel conto profitti e perdite e indicate separatamente nell'allegato, se non sono indicate separatamente nel conto profitti e perdite;
  - (d) la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.
6. Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

Il valore inferiore di cui al primo comma non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.
7. L'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le

applicazioni della presente disposizione devono essere menzionate nell'allegato al bilancio.

8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi “primo entrato — primo uscito” (FIFO) o secondo un metodo analogo.
9. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese per la ricerca e lo sviluppo, queste devono essere ammortizzate entro un termine massimo di cinque anni. Se dette spese non sono state completamente ammortizzate, è vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili a tal fine e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello delle spese non ammortizzate.

Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni del comma precedente. Queste deroghe sono segnalate nell'allegato e debitamente motivate.

10. L'avviamento è ammortizzato sistematicamente nel corso della sua vita utile. Se quest'ultima non può essere stimata attendibilmente, esso viene ammortizzato entro un termine massimo di cinque anni. Nell'allegato al bilancio sarà fornita una spiegazione del periodo (o dei periodi) di ammortamento dell'avviamento.
11. Gli accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono chiaramente definite nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di accantonamenti destinati a coprire le spese che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Un accantonamento rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, l'importo occorrente per liquidarla alla data di chiusura del bilancio.

## *Articolo 12*

### **Struttura del conto profitti e perdite**

1. Per la presentazione del conto profitti e perdite gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o entrambi gli schemi di cui agli articoli 13 e 14. Se uno Stato prevede entrambi gli schemi, può lasciare alle imprese la scelta tra i due schemi.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli 13 e 14, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.

**Struttura del conto profitti e perdite – per natura della spesa**

1. Importo netto del volume d'affari.
2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.
3. Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo.
4. Altri proventi di gestione.
5. (a) Spese per materie prime e sussidiarie.  
(b) Altre spese esterne.
6. Spese per il personale:  
(a) salari e stipendi;  
(b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.
7. (a) Rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.  
(b) Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.
8. Altre spese d'esercizio.
9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari facenti parte dell'attivo circolante.
13. Interessi ed oneri assimilati, specificando gli importi dovuti a imprese collegate.
14. Imposte sull'utile/perdita.
15. Utile/perdita dopo pagamento delle imposte.
16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.
17. Utile/perdita di esercizio.

## *Articolo 14*

### **Struttura del conto profitti e perdite – per funzione della spesa**

1. Importo netto del volume d'affari.
2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).
3. Utile/perdita lordo/a.
4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).
5. Spese generali di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).
6. Altri proventi di gestione.
7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.
11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate.
12. Imposte sull'utile o sulla perdita.
13. Utile/perdita dopo pagamento delle imposte.
14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.
15. Utile/perdita di esercizio.

## *Articolo 15*

### **Disposizione relativa al conto profitti e perdite**

Se singoli elementi di ricavo o di costo sono di entità o di incidenza eccezionali, l'impresa li menziona separatamente nel conto profitti e perdite e fornisce spiegazioni della loro entità e natura nell'allegato.

## *Articolo 16*

### **Semplificazioni relative alle piccole e medie imprese**

1. Gli Stati membri permettono che le piccole imprese redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani di cui all'articolo 9, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alla voce C II sotto “Attivo” e alla voce C sotto “Patrimonio netto e passività”, ma in modo globale per ciascuna voce in questione.
2. Gli Stati membri permettono che le piccole e medie imprese redigano un conto profitti e perdite in forma abbreviata nei limiti qui appresso indicati:
  - (a) all'articolo 13: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata “Utile/perdita lordo/a”;
  - (b) all'articolo 14: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata “Utile/perdita lordo/a”.

## **CAPO 4**

### **L'ALLEGATO AL BILANCIO**

## *Articolo 17*

### **Contenuto dell'allegato ai bilanci di tutte le imprese**

1. Nell'allegato ai bilanci tutte le imprese inseriscono, oltre alle indicazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, almeno le indicazioni concernenti:
  - (a) i principi contabili applicati, in particolare le basi di valutazione applicate alle diverse voci dei bilanci annuali;
  - (b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle voci ivi contabilizzate; il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;
  - (c) qualora sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, si indicano:
    - (i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b);

- (ii) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto profitti e perdite, nonché quelle imputate alla riserva da *fair value*;
  - (iii) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
  - (iv) una tabella che indichi le variazioni della da *fair value* intervenute nell'esercizio;
- (d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o sopravvenienze che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese collegate o associate, sono menzionati in modo distinto;
  - (e) la natura e l'obiettivo commerciale delle disposizioni fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa;
  - (f) la natura di eventi importanti verificatisi dopo la fine dell'esercizio, che non sono stati presi in considerazione nel conto profitti e perdite o nello stato patrimoniale, nonché l'effetto finanziario di tali eventi;
  - (g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma;
  - (h) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa, qualora tali operazioni non siano state concluse alle condizioni di mercato normali. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa.
2. Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese ulteriori obblighi in materia di informativa oltre a quanto è disposto dal presente articolo.
  3. Quando gli allegati allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite sono presentati in conformità del presente capo, saranno presentati nell'ordine in cui le voci sono presentate nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

**Informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico**

1. Negli allegati ai bilanci, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 17 e da eventuali altre disposizioni contenute nella presente direttiva, forniscono informazioni concernenti:
  - (a) per le varie voci delle immobilizzazioni:
    - (i) il prezzo di acquisizione o il costo di produzione oppure, qualora sia stata applicata una base di valutazione alternativa, il valore equo o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;
    - (ii) le entrate e le uscite, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio;
    - (iii) le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;
    - (iv) le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;
    - (v) i movimenti delle rettifiche di valore relative alle entrate, alle uscite e ai trasferimenti accumulate nel corso dell'esercizio;
    - (vi) se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio;
  - (b) se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, l'importo debitamente motivato di tali rettifiche;
  - (c) se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione:
    - (i) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
      - il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a);
      - informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;
    - (ii) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo:
      - il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
      - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che il valore contabile sarà recuperato;

- (d) l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro funzioni, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria.

Gli Stati membri possono consentire di non fornire le indicazioni suddette qualora tali indicazioni permettano di identificare la situazione di un determinato membro di tali organi;

- (e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, precisando il tasso d'interesse, le condizioni essenziali e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- (f) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché le spese per il personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritte separatamente nel conto profitti e perdite — ripartite per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza;
- (g) i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;
- (h) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi.

Gli Stati membri possono consentire che le indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dal primo comma assumano la forma di un estratto, depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò viene fatta menzione nell'allegato. Gli Stati membri possono anche consentire che dette indicazioni vengano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Della omissione di dette indicazioni viene fatta menzione nell'allegato;

- (i) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti di un capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettera c), della direttiva 77/91/CEE;
- (j) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;

- (k) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;
  - (l) il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;
  - (m) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;
  - (n) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera m), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;
  - (o) il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere m) e n), sempreché disponibili;
  - (p) la proposta di destinazione degli utili o delle perdite di esercizio,
  - (q) la destinazione degli utili o delle perdite di esercizio.
2. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il disposto della lettera h) ad un'impresa che sia disciplinata dalla loro legislazione nazionale e che sia impresa madre nei casi seguenti:
- (a) quando le imprese interessate sono comprese nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre, o nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese, quale definito all'articolo 24, paragrafo 5;
  - (b) quando i diritti detenuti nel loro capitale sono stati trattati dall'impresa madre nel suo bilancio annuale conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, o nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 8.

#### *Articolo 19*

### **Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico**

1. L'allegato al bilancio delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 17 e 18 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le indicazioni concernenti:
- (a) la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli;
  - (b) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per il controllo legale del

bilancio annuale, l'importo totale dei corrispettivi di competenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per gli altri servizi di verifica (*assurance services*), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2. Gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette indicazioni viene fatta menzione nell'allegato.

## **CAPO 5**

### **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

#### *Articolo 20*

#### **Contenuto della relazione sulla gestione**

1. La relazione sulla gestione contiene almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima.

L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari o della situazione dell'impresa, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio annuale e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

2. Tale relazione contiene anche indicazioni concernenti:
  - (a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  - (b) l'evoluzione prevedibile della società;
  - (c) le attività in materia di ricerca e sviluppo;
  - (d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE;

- (e) l'esistenza di succursali dell'impresa;
  - (f) in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e dei profitti e delle perdite:
    - (i) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un sistema contabile di copertura, e
    - (ii) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
3. Gli Stati membri possono esonerare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché esse forniscano nell'allegato le indicazioni prescritte all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE concernenti l'acquisizione di azioni proprie.
4. Gli Stati membri possono esonerare le imprese di dimensioni medie dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

#### *Articolo 21*

#### **Dichiarazione sul governo societario**

1. Gli enti di interesse pubblico includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:
- (a) un riferimento a uno o più dei seguenti elementi:
    - (i) il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;
    - (ii) il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;
    - (iii) tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale.
- Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti (i) e (ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico; quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto (iii), rende pubbliche le sue prassi di governo societario;
- (b) quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice sul governo societario di cui alla lettera a), punti (i) o (ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta;

qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti (i) o (ii), ne spiega i relativi motivi;

- (c) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di informativa di bilancio;
  - (d) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>, qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva;
  - (e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio;
  - (f) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e dei loro comitati.
2. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal presente articolo, paragrafo 1, figurino in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione ovvero mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito Internet dell'impresa.

Nel caso di una relazione distinta, la dichiarazione sul governo societario può contenere un riferimento alla relazione sulla gestione indicante dove le informazioni richieste al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo sono rese disponibili. Riguardo alle disposizioni del paragrafo 1, lettere c) e d) del presente articolo, il revisore legale dei conti esprime il proprio parere a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma. Riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), gli Stati membri garantiscono che il revisore legale dei conti verifichi che sia stata elaborata una dichiarazione sul governo societario.

3. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri possono esentare gli enti di interesse pubblico che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), salvo che tali enti di interesse pubblico abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

---

<sup>32</sup> GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

## CAPO 6

### BILANCI E RELAZIONI CONSOLIDATI

#### *Articolo 22*

#### **Campo di applicazione**

Ai fini del presente capo l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre o una o più imprese figlie sono organizzate in una delle forme di società di cui agli allegati I o II.

#### *Articolo 23*

#### **Obbligo di redigere il bilancio consolidato**

1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione consolidata sulla gestione, se tale impresa (impresa madre) controlla una o più altre imprese (impresa figlia - imprese figlie) in una delle situazioni seguenti:
  - (a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'altra impresa (o altre imprese);
  - (b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'altra impresa (o altre imprese) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa (o imprese);
  - (c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'altra impresa (o imprese), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa (o imprese) o di una clausola dello statuto di quest'ultima (o queste ultime), quando il diritto da cui è regolata l'altra impresa (o imprese) ammette tali contratti o clausole statutarie;
  - (d) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo sull'altra impresa (o imprese);
  - (e) essa e l'altra impresa (o imprese) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre;
  - (f) è azionista o socio dell'altra impresa (o imprese), e:
    - (i) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'altra impresa (o imprese) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio

consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o

- (ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci dell'altra impresa (o imprese) controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci.

Tuttavia il punto (i) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti dell'altra impresa (o imprese).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e f), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre vanno aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di una persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e f), dai diritti di cui al paragrafo 2 vanno sottratti i diritti:
  - (a) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia, o
  - (b) inerenti alle azioni o quote detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute, o che la detenzione di tali azioni o quote sia per l'impresa detentrica un'operazione corrente nell'ambito delle sue attività in materia di prestiti, sempreché i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e f), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia viene ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.
5. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 10, l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare, ovunque si trovi la sede legale di queste imprese figlie.
6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5, ogni impresa figlia di un'impresa madre è considerata come impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di queste imprese da consolidare.
7. Fatti salvi il presente articolo e gli articoli 22 e 24, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e una relazione consolidata sulla gestione, se:
  - (a) questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è collegata dalle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), sono sottoposte a una direzione unitaria in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di tali imprese, o
  - (b) gli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è collegata dalle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), sono costituiti in maggioranza

dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato.

In caso di applicazione del primo comma, le imprese tra le quali esistono le relazioni definite in detto comma e tutte le loro imprese figlie sono imprese da consolidare quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle forme di impresa di cui all'allegato I o all'allegato II.

Il presente articolo, paragrafi 5 e 6, l'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 10, e gli articoli da 25 a 29 si applicano al bilancio consolidato e alla relazione consolidata sulla gestione di cui al presente paragrafo, considerando i riferimenti alle imprese madri come riguardanti tutte le imprese di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, le voci "capitale", "sovrapprezzi", "riserva di rivalutazione", "riserve", "utili/perdite portati/e a nuovo" e "utile/perdita di esercizio" da includere nel bilancio consolidato comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al primo comma del presente paragrafo.

#### *Articolo 24*

##### **Esenzioni dall'obbligo di consolidamento**

1. I piccoli gruppi sono dispensati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico.
2. Gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione per i gruppi di dimensioni medie, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico.
3. Gli Stati membri possono concedere l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione, se l'impresa madre non è organizzata in una delle forme di impresa indicate nell'allegato I o nell'allegato II.
4. Fatto salvo il presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri esonerano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se l'impresa madre di quest'ultima è soggetta al diritto di uno Stato membro, nei due casi seguenti:
  - (a) l'impresa madre detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esonerata. Le azioni o quote di questa impresa detenute da membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione;
  - (b) l'impresa madre detiene il 90% o più delle azioni o quote dell'impresa esonerata e gli altri azionisti o soci di questa ultima hanno approvato l'esonero.

5. Le esenzioni di cui al paragrafo 4 sono subordinate all'osservanza di tutte le seguenti condizioni:
- (a) l'impresa esonerata e, fatto salvo il paragrafo 10, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro;
  - (b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione consolidata sulla gestione dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui essa è soggetta, conformemente alla presente direttiva;
  - (c) il bilancio consolidato di cui alla lettera a), la relazione consolidata sulla gestione di cui alla lettera b), la relazione della persona incaricata del controllo di tali bilanci e, se del caso, i documenti previsti al paragrafo 7 seguente, formano oggetto, da parte dell'impresa esonerata, di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui tale impresa è soggetta, conformemente all'articolo 30. Questo Stato membro può prescrivere che la pubblicità di tali documenti sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la loro traduzione sia certificata conforme;
  - (d) l'allegato al bilancio annuale dell'impresa esonerata indica:
    - (i) il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a), e
    - (ii) l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

6. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 4, e fatti salvi il presente articolo, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 3, paragrafo 6, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso impresa figlia di un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 5, e se gli azionisti o i soci dell'impresa esonerata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non hanno chiesto la redazione di bilanci consolidati al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio. Gli Stati membri non possono fissare tale percentuale minima a più del 10% per le società per azioni e le società in accomandita per azioni né a più del 20% per le imprese di altra forma.

Uno Stato membro non può subordinare l'esonero alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 5, lettera a), sia parimenti soggetta al suo diritto nazionale.

Uno Stato membro non può subordinare tale esonero a condizioni riguardanti la redazione e il controllo dei bilanci consolidati contemplati al paragrafo 5, lettera a).

7. Gli Stati membri possono subordinare gli esoneri di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 5, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tale

Stato membro che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione.

8. I paragrafi 4, 5, 6 e 7 fanno salve le disposizioni legislative degli Stati membri relative alla redazione di bilanci consolidati o di relazioni consolidate sulla gestione quando questi documenti sono richiesti:
  - (i) per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti, ovvero
  - (ii) per l'informazione di un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta.
9. Fatti salvi il presente articolo, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 3, paragrafo 6, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di redigere bilanci consolidati o relazioni consolidate sulla gestione ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia di un'impresa madre non soggetta al diritto di uno Stato membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (a) l'impresa esonerata e, fatto salvo il paragrafo 10, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese;
  - (b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) ed eventualmente la relazione consolidata sulla gestione sono redatti conformemente alla presente direttiva, o in modo equivalente a bilanci consolidati e relazioni consolidate sulla gestione redatti conformemente alla presente direttiva;
  - (c) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato controllato da una o più persone abilitate al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio.

Si applicano il paragrafo 5, lettere c) e d), e i paragrafi 6, 7 e 8.

Uno Stato membro può concedere esoneri a norma del presente paragrafo solo se prevede gli stessi esoneri ai sensi dei paragrafi da 4 a 8.

10. Un'impresa può essere esclusa dal consolidamento qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
  - (a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente
    - (i) l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione di tale impresa, o
    - (ii) l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7;
  - (b) le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;
  - (c) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva cessione.

Il presente paragrafo si applica anche agli enti di interesse pubblico.

## *Articolo 25*

### **Modalità di redazione del bilancio consolidato**

1. Per il bilancio consolidato si applicano le disposizioni dei capi 2 e 3, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci annuali.
2. Le voci dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nello stato patrimoniale consolidato.
3. I valori contabili delle azioni o quote nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento sono compensati con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata, in conformità di quanto segue:
  - (a) questa compensazione si fa sulla base dei valori contabili esistenti alla data in cui tali imprese sono incluse per la prima volta nel consolidamento. Le differenze risultanti dalla compensazione sono imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili;
  - (b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la compensazione si faccia sulla base del valore degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, nel caso di acquisizione in date diverse, alla data in cui l'impresa è diventata impresa figlia;
  - (c) la differenza che sussiste dopo l'applicazione della lettera a) o che risulta dall'applicazione della lettera b) è iscritta nello stato patrimoniale consolidato alla voce avviamento. I metodi applicati per calcolare l'avviamento e le variazioni significative rispetto all'esercizio precedente sono commentati nell'allegato al bilancio. Se uno Stato membro autorizza una compensazione tra gli elementi positivi e negativi dell'avviamento, nell'allegato al bilancio figura anche un'analisi dell'avviamento. La componente negativa dell'avviamento può figurare nel conto profitti e perdite consolidato, ove tale trattamento sia conforme ai principi esposti nel capo 2.

Tuttavia il primo comma non si applica alle azioni o quote nel capitale dell'impresa madre detenute dalla stessa o da un'altra impresa inclusa nel consolidamento. Tali azioni o quote sono considerate nel bilancio consolidato come azioni o quote proprie conformemente al capo 3.

4. Gli importi attribuibili alle azioni o quote detenute nelle imprese figlie consolidate da persone estranee alle imprese incluse nel consolidamento sono iscritti nello stato patrimoniale consolidato come partecipazioni di minoranza.
5. I proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel conto profitti e perdite consolidato.

6. Gli importi degli utili o delle perdite delle imprese figlie consolidate attribuibili alle azioni o quote detenute da persone estranee alle imprese incluse nel consolidamento sono iscritti nel conto profitti e perdite consolidato come profitti o perdite attribuibili a partecipazioni di minoranza.
7. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale, quella finanziaria o il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se queste ultime fossero un'unica impresa.
8. I bilanci consolidati sono redatti alla stessa data dei bilanci annuali dell'impresa madre.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che il bilancio consolidato venga redatto in altra data per tener conto delle date di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. Qualora si faccia ricorso a tale deroga, questa viene indicata nell'allegato al bilancio consolidato e debitamente motivata. Occorre inoltre tener conto o fare menzione degli eventi importanti concernenti la situazione patrimoniale, quella finanziaria o il risultato economico di un'impresa inclusa nel consolidamento, verificatisi tra la data di chiusura dello stato patrimoniale di questa impresa e la data di chiusura dello stato patrimoniale consolidato.

Se la data di chiusura dello stato patrimoniale di un'impresa inclusa nel consolidamento è anteriore di oltre tre mesi alla data di chiusura dello stato patrimoniale consolidato, questa impresa è consolidata in base a conti intermedi, redatti alla data di chiusura dello stato patrimoniale consolidato.

9. Qualora si sia prodotta una variazione notevole nella composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nel corso dell'esercizio, i bilanci consolidati forniranno informazioni che rendano significativo il confronto dei successivi bilanci consolidati. Allorché la variazione è importante, si può adempiere a detto obbligo redigendo uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite adattati in modo da consentire la comparazione.
10. Le voci dell'attivo e del passivo comprese nel consolidamento sono valutate su una base uniforme e a norma del capo 2.
11. L'impresa che redige il bilancio consolidato utilizza le stesse basi di valutazione applicate al suo bilancio annuale. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che altre basi di valutazione conformi alle disposizioni del capo 2 siano applicate ai bilanci consolidati. Qualora si faccia ricorso a tali deroghe, queste sono indicate nell'allegato al bilancio consolidato e debitamente motivate.
12. Quando voci dell'attivo e del passivo incluse nel bilancio consolidato sono state valutate da imprese incluse nel consolidamento, secondo basi di valutazione non uniformi rispetto a quelle utilizzate per il consolidamento, queste voci sono di nuovo valutate con basi conformi a quelle utilizzate per il consolidamento. Deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali. Tali deroghe sono indicate nell'allegato al bilancio consolidato e debitamente motivate.

13. Il saldo delle imposte differite è rilevato nel consolidamento, nella misura in cui è probabile che in un futuro prevedibile ne risulti un onere effettivo per una delle imprese consolidate.
14. Quando voci dell'attivo comprese nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, queste stesse voci sono riprese nel bilancio consolidato solo dopo l'eliminazione di tali rettifiche.

#### *Articolo 26*

### **Consolidamento proporzionale**

1. Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, dirige un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che questa seconda impresa sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.
2. L'articolo 24, paragrafo 10, e l'articolo 25 si applicano, *mutatis mutandis*, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### *Articolo 27*

### **Contabilizzazione di imprese associate con il metodo del patrimonio netto**

1. Se un'impresa compresa in un consolidamento ha un'impresa associata, quest'ultima sarà iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce separata.
2. In occasione della prima applicazione del presente articolo, l'impresa associata viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle disposizioni dei capi 2 e 3 è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata.

3. Qualora voci dell'attivo o del passivo dell'impresa associata siano state valutate secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 25, paragrafo 11, per il calcolo della differenza di cui al presente articolo, paragrafo 2, tali voci possono essere di nuovo valutate conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è proceduto alla nuova valutazione, ne viene fatta menzione nell'allegato al bilancio. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione.

4. All'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata di cui al paragrafo 2, è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione, intervenuta nel corso dell'esercizio. Da tale importo è detratto l'importo dei dividendi ricevuti dall'impresa associata.
5. Se la differenza positiva di cui al presente articolo, paragrafo 2, non è collegabile ad una categoria di voci dell'attivo o del passivo, essa è considerata come un elemento dell'avviamento, conformemente all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), all'articolo 11, paragrafo 10, e all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c).
6. La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa associata attribuibile a tali partecipazioni è iscritta nel conto profitti e perdite consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente.
7. Qualora ne siano noti o accessibili gli elementi, i profitti e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le imprese associate e altre imprese incluse nel consolidamento, compresi nel valore contabile dell'attivo, sono eliminati dal bilancio consolidato.
8. Se un'impresa associata redige bilanci consolidati, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 si applicano al patrimonio netto iscritto in tali bilanci consolidati.

#### *Articolo 28*

#### **L'allegato al bilancio consolidato**

1. L'allegato al bilancio consolidato contiene, oltre alle indicazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le indicazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci annuali, cosicché le indicazioni risultino utili per valutare la situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Alle informazioni prescritte dagli articoli 17, 18 e 19 si applicano i seguenti adattamenti:

- (a) nel rilevare le operazioni fra parti correlate, non sono indicate le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;
- (b) nel rilevare il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio, è indicato a parte il numero medio dei dipendenti occupati da imprese che sono consolidate con il metodo proporzionale;
- (c) nel rilevare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza, sono indicati soltanto gli importi concessi ai membri di detti organi dell'impresa madre; sono indicati gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue imprese figlie.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'allegato al bilancio consolidato indica:

- (a) il nome e la sede legale delle imprese incluse nel consolidamento; la frazione di capitale che, nelle imprese incluse nel consolidamento diverse dall'impresa madre, è detenuta da ciascuna delle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e l'indicazione della condizione fra quelle di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 7, previa applicazione dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Quest'ultima indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti.

Le stesse indicazioni vengono fornite per le imprese escluse dal consolidamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera j) e vengono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo 24, paragrafo 10;

- (b) il nome e la sede legale delle imprese associate incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;
- (c) il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale ai sensi dell'articolo 26, gli elementi dai quali risulta la direzione congiunta, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;
- (d) il nome e la sede legale delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese. Si indica anche la frazione di capitale detenuta nonché l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato. L'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale;
- (e) gli Stati membri possono consentire che le indicazioni la cui divulgazione è prescritta dalle lettere a), b), c), d) assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò viene fatta menzione nell'allegato. Gli Stati membri possono anche consentire che dette indicazioni vengano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Della omissione di dette indicazioni viene fatta menzione nell'allegato.

## Articolo 29

### *Relazione consolidata sulla gestione*

1. La relazione consolidata sulla gestione contiene, oltre alle indicazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, almeno le indicazioni di cui agli articoli 20 e 21, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni consolidate sulla gestione rispetto alle relazioni sulla gestione, cosicché le indicazioni risultino utili per valutare l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
2. Si applicano i seguenti adeguamenti alle informazioni di cui agli articoli 20 e 21:
  - (a) nel segnalare i particolari relativi alle azioni proprie acquistate la relazione consolidata sulla gestione indica il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile dell'insieme delle azioni o quote dell'impresa madre detenute dall'impresa stessa, da imprese figlie di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che tali indicazioni siano fornite nell'allegato al bilancio consolidato;
  - (b) nell'informativa sui sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi, la dichiarazione sul governo societario fa riferimento alle caratteristiche principali di tali sistemi per l'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.
3. Se oltre alla relazione sulla gestione è prescritta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento.

## **CAPO 7**

### **PUBBLICITÀ**

## Articolo 30

### **Obbligo generale di pubblicità**

1. Gli Stati membri assicurano che il bilancio annuale regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del revisore legale di cui all'articolo 34, formino oggetto di una pubblicità effettuata dalle imprese nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Tuttavia gli Stati membri possono esonerare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione. In tal caso è possibile ottenere copia integrale o parziale di questa relazione su semplice richiesta. Il prezzo di dette copie non è superiore al costo amministrativo.

2. Lo Stato membro di un'impresa contemplata dall'allegato II può dispensare la medesima dalla pubblicazione del bilancio in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, purché tale bilancio sia a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'impresa, nei casi seguenti:
  - (a) tutti i soci illimitatamente responsabili dell'impresa interessata sono imprese di cui all'allegato I disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta l'impresa interessata e nessuna di queste imprese pubblica il bilancio dell'impresa interessata congiuntamente al proprio bilancio;
  - (b) tutti i soci illimitatamente responsabili sono imprese che non sono disciplinate dal diritto di uno Stato membro ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 2009/101/CE.

È possibile ottenere, su richiesta, copie del bilancio. Il prezzo di dette copie non è superiore al costo amministrativo.

3. Il paragrafo 1 si applica ai bilanci consolidati e alle relazioni consolidate sulla gestione.

Qualora l'impresa che redige il bilancio consolidato sia organizzata in una forma diversa da quelle elencate all'allegato 1 e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, essa tiene almeno questi documenti a disposizione del pubblico presso la propria sede legale. È possibile ottenere copia di questi documenti su semplice richiesta. Il prezzo di dette copie non è superiore al costo amministrativo.

### *Articolo 31*

#### **Semplificazioni per piccole e medie imprese**

1. Gli Stati membri possono esonerare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicare il conto profitti e perdite e la relazione sulla gestione.
2. Gli Stati membri possono permettere che le imprese di dimensioni medie pubblichino:
  - (a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dall'articolo 9, con menzione separata nello stato patrimoniale o nell'allegato al bilancio:
    - (i) le voci B I 3, B II 1, 2, 3, e 4, B III 1, 2, 3, 4 e 7, C II 2, 3 e 6 e C III 1 e 2 sotto "Attività" e le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 sotto "Patrimonio netto e passività",
    - (ii) le informazioni richieste tra parentesi alle voci C II sotto "Attività" e C sotto "Patrimonio netto e passività", ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci C II 2 e 3 sotto "Attività" e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 sotto "Patrimonio netto e passività",

- (b) un allegato al bilancio in forma abbreviata, sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 18, paragrafo 1, lettere g) e k).

Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 1, per quanto riguarda il conto profitti e perdite, la relazione sulla gestione e la relazione redatta dal revisore legale dei conti.

### *Articolo 32*

#### **Altri obblighi di pubblicità**

1. Quando il bilancio annuale e la relazione sulla gestione sono pubblicati integralmente sono riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali il revisore legale ha redatto la sua relazione. Essi sono accompagnati dal testo integrale della relazione del revisore legale.
2. Se il bilancio annuale non è pubblicato integralmente, si precisa che si tratta di una versione in forma abbreviata e di ciò viene fatta menzione nel registro in cui il bilancio è stato depositato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE. Qualora il bilancio non sia stato ancora depositato, si fa menzione del fatto. La relazione del revisore legale non accompagna questa pubblicazione, ma va comunque reso noto se la relazione esprimeva un giudizio con o senza rilievi o negativo o se il revisore legale si era trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio. Si rende inoltre noto se la relazione del revisore legale metteva in evidenza richiami di informative sui quali il revisore attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio.

### *Articolo 33*

#### **Obblighi e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione**

1. Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell'impresa abbiano l'obbligo collettivo di garantire che il bilancio annuale, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tali organi operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell'impresa abbiano l'obbligo collettivo di garantire che il bilancio consolidato, la relazione consolidata sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione consolidata sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tali organi operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese, almeno nei confronti dell'impresa in questione, in caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

## **CAPO 8**

### **CONTROLLO DEI CONTI**

#### *Articolo 34*

#### **Disposizioni generali**

1. Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare il controllo legale dei conti sulla base della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>.

Il revisore legale dei conti esprime parimenti un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio del medesimo esercizio.

2. Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica al bilancio consolidato e alla relazione consolidata sulla gestione.

#### *Articolo 35*

#### **Contenuto della relazione del revisore legale dei conti**

1. La relazione del revisore legale dei conti comprende:
  - (a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a controllo legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;
  - (b) una descrizione della portata del controllo legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali il controllo è stato effettuato;
  - (c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, il bilancio annuale dia o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato e, se del caso, se rispetti o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi,

---

<sup>33</sup> GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87.

un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

- (d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;
- (e) un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio.

2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

3. La relazione del revisore legale sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale considera il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. Qualora il bilancio annuale dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali prescritte dal presente articolo possono essere combinate.

## **CAPO 9**

### **Relazione relativa ai pagamenti a favore dei governi**

#### *Articolo 36*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

- 1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>;
- 2. “impresa che utilizza aree forestali primarie”: impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 2.2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, in foreste primarie;
- 3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi o imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva;

---

<sup>34</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>35</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

4. “progetto”: specifica unità elementare di informativa alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni interne sulla gestione del progetto stesso.

#### *Articolo 37*

#### **Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi**

1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua.
2. Tale obbligo non si applica a un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è un'impresa figlia o un'impresa madre, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
  - (a) l'impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro;
  - (b) i pagamenti ai governi effettuati da detta impresa sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta dall'impresa madre in conformità dell'articolo 39.

#### *Articolo 38*

#### **Contenuto della relazione**

1. La relazione specifica, se rilevanti per il governo destinatario, gli elementi seguenti:
  - (a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, versati a ciascun governo nel corso dell'esercizio;
  - (b) l'importo totale per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato a ciascun governo nel corso dell'esercizio;
  - (c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti.
2. Sono indicati i seguenti tipi di pagamenti:
  - (a) diritti di produzione;
  - (b) imposte sugli utili;
  - (c) royalties;
  - (d) dividendi;

- (e) premi pagati alla firma dell'accordo, all'atto della scoperta o all'inizio della produzione;
  - (f) diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni;
  - (g) altri benefici diretti accordati al governo interessato.
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore o di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.
  4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 42, per specificare il concetto di rilevanza dei pagamenti.
  5. La relazione esclude qualsiasi tipo di pagamento effettuato al governo di un paese nel quale la pubblicazione di questo tipo di pagamenti è chiaramente vietata dal diritto penale. In presenza di questo tipo di pagamenti l'impresa dichiara di non avere segnalato pagamenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 e indica il nome del governo interessato.

#### *Articolo 39*

#### **La relazione consolidata sui pagamenti ai governi**

1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo di aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva.
2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:
  - (a) un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 4, tranne quando un'impresa ad esso collegata è un ente di interesse pubblico;
  - (b) un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa ad esso collegata è un ente di interesse pubblico;
  - (c) un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se l'impresa madre di quest'ultima è soggetta al diritto di uno Stato membro.

3. Un'impresa può essere esclusa dalla relazione consolidata sui pagamenti al governo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
  - (a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sul patrimonio o sulla gestione di tale impresa;
  - (b) le informazioni necessarie alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati.

#### *Articolo 40*

### **Pubblicità**

La relazione di cui all'articolo 37 e la relazione consolidata di cui all'articolo 39 sui pagamenti ai governi formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

#### *Articolo 41*

### **Riesame**

La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa.

## **CAPO 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 42*

### **Esercizio dei poteri delegati**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 10, e all'articolo 38, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 50.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 10 e all'articolo 38, paragrafo 4, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 38, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 43*

#### **Esenzioni a favore delle imprese figlie**

In deroga alle disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 77/91/CEE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, il controllo e la pubblicità dei bilanci annuali, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (1) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro;
- (2) tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra; tale dichiarazione è richiesta per ogni esercizio;
- (3) l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia;
- (4) le dichiarazioni di cui al presente articolo, punti 2) e 3), sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE;
- (5) l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva;
- (6) l'esenzione è menzionata nell'allegato al bilancio consolidato redatto dall'impresa madre;
- (7) il bilancio consolidato di cui al presente articolo, punto 5), la relazione consolidata sulla gestione e la relazione del revisore legale sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

## *Articolo 44*

### **Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese**

1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all'allegato I, le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) ("impresa interessata"), l'obbligo di redigere, fare controllare e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alle disposizioni della presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata.

In questo caso i requisiti prescritti dalla presente direttiva non si applicano all'impresa interessata.

2. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare le disposizioni della presente direttiva all'impresa interessata qualora:
  - (a) il bilancio di detta impresa sia redatto, controllato e pubblicato conformemente alle disposizioni della presente direttiva da un'impresa la quale sia socio illimitatamente responsabile dell'impresa interessata e sia disciplinata dal diritto di un altro Stato membro;
  - (b) l'impresa interessata sia compresa nel bilancio consolidato redatto, controllato e pubblicato ai sensi della presente direttiva da un socio illimitatamente responsabile o qualora l'impresa interessata sia compresa nel bilancio consolidato di una più ampia associazione di imprese redatto, controllato e pubblicato in conformità della presente direttiva da un'impresa madre disciplinata dal diritto di uno Stato membro. Detta deroga figura nell'allegato al bilancio consolidato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 l'impresa interessata è tenuta a comunicare su richiesta il nome dell'impresa che pubblica il bilancio.

## *Articolo 45*

### **Esonero dalle disposizioni relative al conto profitti e perdite delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato**

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri regolate dalla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative al controllo ed alla pubblicità del conto profitti e perdite, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (1) l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in detto bilancio;
- (2) l'esenzione è menzionata nell'allegato al bilancio annuale dell'impresa madre;
- (3) l'esenzione è menzionata nell'allegato al bilancio consolidato redatto dall'impresa madre;

- (4) l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nello stato patrimoniale dell'impresa madre.

#### *Articolo 46*

### **Limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico**

Salvo espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva.

#### *Articolo 47*

### **Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

#### *Articolo 48*

### **Abrogazione**

Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

#### *Articolo 49*

### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 50*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 51*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO I

### **Tipi di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma**

– *Belgio:*

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

– *Bulgaria:*

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

– *Repubblica ceca:*

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

– *Danimarca:*

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

– *Germania:*

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

– *Estonia:*

aktsiaselts, osuühing;

– *Irlanda:*

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

– *Grecia:*

η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

– *Spagna:*

la sociedad anónima, la sociedad comanditaira por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

– *Francia:*

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- *Italia:*  
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;
- *Cipro:*  
Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
- *Lettonia:*  
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
- *Lituania:*  
akcinės bendrovės, uždariosios akcinės bendrovės;
- *Lussemburgo:*  
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
- *Ungheria:*  
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
- *Malta:*  
kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija privata/private limited liability company;  
soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;
- *Paesi Bassi:*  
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- *Austria:*  
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- *Polonia:*  
spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;
- *Portogallo:*  
a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por açoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

- *Romania:*  
societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;
- *Slovenia:*  
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;
- *Slovacchia:*  
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;
- *Finlandia:*  
osakeyhtiö/aktiebolag
- *Svezia:*  
aktiebolag;
- *Regno Unito:*  
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

## ALLEGATO II

### **Tipi di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma**

- *Belgio:*  
la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;
- *Bulgaria:*  
събирателно дружество, командитно дружество;
- *Repubblica ceca:*  
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo;
- *Danimarca:*  
interessentskaber, kommanditselskaber;
- *Germania:*  
die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft;
- *Estonia:*  
täisühing, usaldusühing;
- *Irlanda:*  
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;
- *Grecia:*  
η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
- *Spagna:*  
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
- *Francia:*  
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
- *Italia:*  
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
- *Cipro:*  
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

- *Lettonia:*  
pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;
- *Lituania:*  
tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;
- *Lussemburgo:*  
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
- *Ungheria:*  
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;
- *Malta:*  
Soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1 —Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;
- *Paesi Bassi:*  
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
- *Austria:*  
die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft;
- *Polonia:*  
spółka jawna, spółka komandytowa;
- *Portogallo:*  
sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simples;
- *Romania:*  
asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă;
- *Slovenia:*  
družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
- *Slovacchia:*  
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

- *Finlandia:*  
aovin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
- *Svezia:*  
handelsbolag, kommanditbolag;
- *Regno Unito:*  
the partnership, the limited partnership, the unlimited company.

## ALLEGATO III

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 78/660/CEE	-	Direttiva 83/349/CEE	-	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva	-		-	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al ventisettesimo trattino	-		-	Allegato I
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma	-		-	Articolo 1, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a a bis)	-		-	Allegato II
Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma	-		-	Articolo 1, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 2	-		-	-
Articolo 2, paragrafo 1	-		-	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	-		-	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	-		-	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4	-		-	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 5	-		-	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 6	-		-	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 3	-		-	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1	-		-	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	-		-	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	-		-	-
Articolo 4, paragrafo 4	-		-	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5	-		-	-
Articolo 4, paragrafo 6	-		-	Articolo 5, paragrafo 1,

		lettera h)
Articolo 5	-	-
Articolo 6	-	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 7	-	Articolo 5, lettera g)
Articolo 8	-	-
Articolo 9(A)	-	Articolo 9(A)
Articolo 9(B)	-	-
Articolo 9(C)	-	Articolo 9(B)
Articolo 9(D)	-	Articolo 9(C)
Articolo 9(E)	-	Articolo 9(D)
Articolo 9(F)	-	-
<i>Passivo</i>	-	<i>Patrimonio netto e passività</i>
Articolo 9(A)		Articolo 9(A)
Articolo 9(B)	-	Articolo 9(B)
Articolo 9(C)	-	Articolo 9(C)
Articolo 9(D)	-	Articolo 9(D)
Articolo 9(E)	-	-
Articolo 10	-	-
Articolo 10 bis	-	Articolo 10
Articolo 11, primo comma	-	Articolo 3, paragrafo 1 articolo 16, paragrafo 1
Articolo 11, secondo comma	-	-
Articolo 11, terzo comma	-	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 12, paragrafo 1	-	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 12, paragrafo 2	-	-

Articolo 12, paragrafo 3	-	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 13, paragrafo 1	-	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	-	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 14	-	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 15, paragrafo 1	-	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 2	-	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)	-	-
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto (i)
Articolo 15, paragrafo 4	-	-
Articolo 16	-	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 17	-	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 18	-	-
Articolo 19	-	Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 20, paragrafo 1	-	Articolo 11, paragrafo 11, primo comma
Articolo 20, paragrafo 2	-	Articolo 11, paragrafo 11, secondo comma
Articolo 20, paragrafo 3	-	-
Articolo 21	-	-
Articolo 22, primo comma	-	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 22, secondo comma	-	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 23, punti da 1 a 15	-	Articolo 13, punti da 1 a 15
Articolo 23, punti da 16	-	-

a 19

Articolo 23, punti 20 e 21 -	Articolo 13, punti 16 e 17
Articolo 24 -	-
Articolo 25, punti da 1 a 13 -	Articolo 14, punti da 1 a 13
Articolo 25, punti da 14 a 17 -	-
Articolo 25, punti 18 e 19 -	Articolo 14, punti 14 e 15
Articolo 26 -	-
Articolo 27, primo comma, frase introduttiva -	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 27, primo comma, lettere a) e c) -	Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 27, primo comma, lettere b) e d) -	-
Articolo 27, secondo comma -	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 28 -	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 29 -	-
Articolo 30 -	-
Articolo 31, paragrafo 1 -	Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere da a) a f)
Articolo 31, paragrafo 1, lettera a) -	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 2 -	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 32 -	Articolo 5, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 33, paragrafo 1, frase introduttiva -	Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), e secondo e terzo comma	-
Articolo 33, paragrafo 1 lettera c)	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), primo comma, e articolo 33, paragrafo 2, lettere b), c) e d)	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), secondo comma	Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 33, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 33, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), ultima frase
Articolo 33, paragrafo 5	-
Articolo 34	-
Articolo 35, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c)	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 35, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 7
Articolo 35, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 7 e articolo 18, paragrafo 1, lettera a) punto (vi)
Articolo 36	-
Articolo 37 paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 9
Articolo 37 paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 10
Articolo 38	-
Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)	-	Articolo 11, paragrafo 6
Articolo 39, paragrafo 1, lettera c)	-	-
Articolo 39 paragrafo 1, lettera d)	-	Articolo 11, paragrafo 6
Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 39, paragrafo 2	-	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 40, paragrafo 1	-	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 40, paragrafo 2	-	-
Articolo 41	-	-
Articolo 42, primo comma	-	Articolo 11, paragrafo 11, terzo comma
Articolo 42, secondo comma	-	-
Articolo 42 bis, paragrafo 1	-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 42 bis, paragrafo 2	-	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 42 bis, paragrafo 3	-	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 42 bis, paragrafo 4	-	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 42 bis, paragrafo 5	-	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis	-	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 42 ter	-	Articolo 7, paragrafo 7
Articolo 42 quater	-	Articolo 7, paragrafo 8
Articolo 42 quinquies	-	Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 42 sexies	-	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 42 septies	-	Articolo 7, paragrafo 9
Articolo 43, paragrafo 1, frase introduttiva	-	Articolo 17, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 43, paragrafo 1, punto 1)	-	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), primo comma	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera h) primo comma
Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), secondo comma	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera l)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 3)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 4)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 5)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera k)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 6)	-	Articolo 17, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 7)	-	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 bis)	-	Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter)	-	Articolo 2, paragrafo 3 articolo 17, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 8)	-	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 9)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 43, paragrafo 1, punto 10)	-	-
Articolo 43, paragrafo 1, punto 11)	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 43, paragrafo 1, - punto 12)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), primo comma
Articolo 43, paragrafo 1, - punto 13)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 43, paragrafo 1, - punto 14), lettera a)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto (i)
Articolo 43, paragrafo 1, - punto 14) lettera b)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto (ii)
Articolo 43, paragrafo 1, - punto 15)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 43, paragrafo 2 -	-
Articolo 43, paragrafo 3 -	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), secondo comma
Articolo 44 -	-
Articolo 45, paragrafo 1 -	Articolo 18, paragrafo 1, lettera h), secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 45, paragrafo 2 -	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 46 -	Articolo 20
Articolo 46 bis -	Articolo 21
Articolo 47, paragrafo 1 - punto 1 bis	Articolo 30, paragrafi 1 e 2
Articolo 47, paragrafo 2 -	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 3 -	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 48 -	Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 49 -	Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 50 -	Articolo 18, paragrafo 1, lettere p) e g)
Articolo 50 bis -	-
Articolo 50 ter -	Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 50 quater	-	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 51, paragrafo 1	-	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 51, paragrafo 2	-	-
Articolo 51, paragrafo 3	-	-
Articolo 51 bis	-	Articolo 35, paragrafi 1 e 2
Articolo 52	-	-
Articolo 53, paragrafo 2	-	Articolo 3, paragrafo 10
Articolo 53 bis	-	Articolo 45
Articolo 55	-	-
Articolo 56, paragrafo 1	-	-
Articolo 56, paragrafo 2	-	Articolo 18, paragrafo 1, lettere m), n) e o)
Articolo 57	-	Articolo 42
Articolo 57 bis	-	Articolo 43
Articolo 58	-	Articolo 44
Articolo 59, paragrafo 1	-	Articolo 8, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 59, paragrafi da 2 a 6, lettera a)	-	Articolo 8, paragrafo 6, lettera a) e articolo 27
Articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c)	-	Articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c)
Articolo 59, paragrafi 7 e 8	-	Articolo 8, paragrafo 6, lettera a) e articolo 27
Articolo 59, paragrafo 9	-	-
Articolo 60	-	-
Articolo 60 bis	-	Articolo 46
Articolo 61	-	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 61 bis	-	-
Articolo 62	-	Articolo 50

-	Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c)	Articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
-	Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 23, paragrafo 1, lettera f)
-	Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 1, lettere d) e e)
-	Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4
-	Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 5
-	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 6
-	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 22
-	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 3
-	Articolo 5	-
-	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 2
-	Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 6
-	Articolo 6, paragrafi 3 e 4	-
-	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 5
-	Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 45
-	Articolo 8	Articolo 24, paragrafo 6
-	Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 7
-	Articolo 9, paragrafo 2	-
-	Articolo 10	Articolo 24, paragrafo 8
-	Articolo 11	Articolo 24, paragrafo 9
-	Articolo 12	Articolo 23, paragrafo 7
-	Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 2bis	-
-	Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 10
-	Articolo 15	-

-	Articolo 16	Articolo 4
-	Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
-	Articolo 17, paragrafo 2	-
-	Articolo 18	Articolo 25, paragrafo 2
-	Articolo 19	Articolo 25, paragrafo 3
-	Articolo 20	-
-	Articolo 21	Articolo 25, paragrafo 4
-	Articolo 22	Articolo 25, paragrafo 5
-	Articolo 23	Articolo 25, paragrafo 6
-	Articolo 24	-
-	Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 3
-	Articolo 26, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 25, paragrafo 7
-	Articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c)	-
-	Articolo 26, paragrafi 2 e 3	-
-	Articolo 27	Articolo 25, paragrafo 8
-	Articolo 28	Articolo 25, paragrafo 9
-	Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 10
-	Articolo 29, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 11
-	Articolo 29, paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 12
-	Articolo 29, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 13
-	Articolo 29, paragrafo 5	Articolo 25, paragrafo 14
-	Articolo 30	-
-	Articolo 31	Articolo 25, paragrafo 3, lettera c), ultima frase

-	Articolo 32, paragrafi 1 e 2	Articolo 26
	Articolo 32, paragrafo 3	-
-	Articolo 33, paragrafo 1, prima frase	Articolo 27, paragrafo 1
	Articolo 33, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 2, paragrafo 13
-	Articolo 33, paragrafi da 2 a 8	Articolo 27, paragrafi da 2 a 8
-	Articolo 33, paragrafo 9	-
-	Articolo 34, frase introduttiva e articolo 34, paragrafo 1, prima frase	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 34, paragrafo 1, seconda frase	-
-	Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 2, lettera a)
-	Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)
-	Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)	-
-	Articolo 34, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 2, lettera c)
-	Articolo 34, paragrafo 5	Articolo 28, paragrafo 2, lettera d)
-	Articolo 34, paragrafo 6	Articolo 17, paragrafo 1, lettera g)
-	Articolo 34, paragrafo 7	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)
-	Articolo 34, paragrafo 7bis	Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)
-	Articolo 34, paragrafo 7ter	Articolo 17, paragrafo 1, lettera h)
-	Articolo 34, paragrafo 8	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

-	Articolo 34, paragrafo 9, lettera a)	-
-	Articolo 34, paragrafo 9, lettera b)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) e articolo 28, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 34, paragrafi 10 e 11	-
-	Articolo 34, paragrafi 12 e 13	Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)
-	Articolo 34, paragrafo 14	Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)
-	Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)
-	Articolo 34, paragrafo 16	Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 2, lettera e)
-	Articolo 35, paragrafo 2	-
-	Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1 e articolo 29, paragrafo 1
-	Articolo 36, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	Articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
-	Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)
-	Articolo 36, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 20, paragrafo 2, lettera f)
-	Articolo 36, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)
-	Articolo 36, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafo 3
-	Articolo 36 bis	Articolo 33, paragrafo 2
-	Articolo 36 ter	Articolo 33, paragrafo 3
-	Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 2
-	Articolo 37, paragrafo 2	Articolo 35, paragrafo 1

-	Articolo 37, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 2
-	Articolo 37, paragrafo 4	Articolo 35, paragrafo 3
-	Articolo 38, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1, primo comma e 30, paragrafo 3, primo comma
-	Articolo 38, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma
-	Articolo 38, paragrafo 3	-
-	Articolo 38, paragrafo 4	Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma
-	Articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7	-
-	Articolo 38 bis	-
-	Articolo 39	-
-	Articolo 40	-
-	Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 12
-	Articolo 41, paragrafo 1bis	Articolo 2, paragrafo 3
-	Articolo 41, paragrafi da 2 a 5	-
-	Articolo 42	-
-	Articolo 43	-
-	Articolo 44	-
-	Articolo 45	-
-	Articolo 46	-
-	Articolo 47	-
-	Articolo 48	Articolo 46
-	Articolo 49	-
-	Articolo 50	-
-	Articolo 50 bis	-
-	Articolo 51	-